

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 277

30° anno

15 ottobre 1987

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta:</i>	
87/C 277/01	n. 1303/85 dell'on. Willy Kuijpers alla Commissione Oggetto: Prodotti lattiero-caseari — residui di farmaci (risposta complementare).....	1
87/C 277/02	n. 2674/85 dell'on. Gijs de Vries alla Commissione Oggetto: Politica dei « mass media » della città di Amsterdam.....	2
87/C 277/03	n. 594/86 dell'on. Willy Kuijpers ai ministri degli Affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Contributo comunitario ad una soluzione diplomatica del conflitto in atto nel Sahara	2
87/C 277/04	n. 688/86 dell'on. Carlos Robles Piquer ai ministri degli Affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Aiuto ai rifugiati afgani nel Pakistan.....	3
87/C 277/05	n. 732/86 dell'on. Axel Zarges ai ministri degli Affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Trattamento della minoranza turca in Bulgaria da parte delle autorità bulgare e resoconto in merito di Amnesty International.....	3
87/C 277/06	n. 763/86 dell'on. Luis Perinat Elio ai ministri degli Affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: L'iniziativa di difesa strategica.....	4
87/C 277/07	n. 764/86 dell'on. Luis Perinat Elio ai ministri degli Affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Territori occupati da Israele in Cisgiordania.....	4

Spedizione in abbonamento postale gruppo I/70 % — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
87/C 277/08	n. 835/86 dell'on. Richard Cottrell ai ministri degli Affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Dialogo greco-turco su Cipro.....	5
87/C 277/09	n. 847/86 dell'on. Christine Crawley ai ministri degli Affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Liberazione di Mehmet Aydan Bulutgil detenuto in Turchia	5
87/C 277/10	n. 956/86 dell'on. Richard Cottrell ai ministri degli Affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Terrorismo in Grecia.....	6
87/C 277/11	n. 957/86 dell'on. Richard Cottrell ai ministri degli Affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Diplomatici libici ad Atene.....	6
87/C 277/12	n. 958/86 dell'on. Richard Cottrell ai ministri degli Affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Rifiuto della Grecia di conformarsi all'accordo comunitario sulla Libia	6
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 956/86, n. 957/86 e n. 958/86	6
87/C 277/13	n. 963/86 dell'on. Dorothee Piermont ai ministri degli Affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Relazioni della Comunità con La Nuova Caledonia	6
87/C 277/14	n. 1481/86 dell'on. Carlos Robles Piquer ai ministri degli Affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Risposta dei ministri alla petizione presentata dai loro colleghi dell'ASEAN	7
87/C 277/15	n. 1701/86 dell'on. Pierre-Benjamin Pranchère alla Commissione Oggetto: Smaltimento delle scorte di carni bovine.....	7
87/C 277/16	n. 1703/86 dell'on. Sylvie Le Roux alla Commissione Oggetto: Sviluppo della ricerca e della valorizzazione dei prodotti a base di latte.....	8
87/C 277/17	n. 1726/86 dell'on. Eisso Woltjer alla Commissione Oggetto: Politica comune nel settore della pesca	9
87/C 277/18	n. 1749/86 dell'on. Pol Marck alla Commissione Oggetto: Concorrenza sleale nel settore dell'allevamento dei cavalli	10
87/C 277/19	n. 1817/86 dell'on. Anne-Marie Lizin alla Commissione Oggetto: Rischi connessi con la varroasi.....	10
87/C 277/20	n. 1821/86 dell'on. Anne-Marie Lizin alla Commissione Oggetto: Risultati delle ricerche nel settore dell'apicoltura, finanziate con l'aiuto europeo ..	10
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 1817/86 e n. 1821/86	10
87/C 277/21	n. 1834/86 dell'on. Alfons Boesmans ai ministri degli Affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Sorte di Aygün Yildizdogan	11

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
87/C 277/22	n. 1840/86 dell'on. Bernard Antony ai ministri degli Affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Royalty versate dalla «Gulf Company» all'Angola	11
87/C 277/23	n. 1911/86 dell'on. Eisso Woltjer alla Commissione Oggetto: Finanziamento dell'organizzazione di mercato dello zucchero nella Comunità europea; sviluppi sul mercato mondiale.....	11
87/C 277/24	n. 1944/86 dell'on. Stephen Hughes alla Commissione Oggetto: Vendita di eccedenze di carne di manzo al Brasile.....	13
87/C 277/25	n. 1946/86 dell'on. François Musso alla Commissione Oggetto: Eccedenze agricole.....	13
87/C 277/26	n. 2032/86 dell'on. Alexandros Alavanos ai ministri degli Affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Sanzioni della Comunità nei confronti della Siria	14
87/C 277/27	n. 2063/86 dell'on. Andrew Pearce alla Commissione Oggetto: Contenuto di carne nelle salsicce cotte	14
87/C 277/28	n. 2138/86 dell'on. Ray Mac Sharry alla Commissione Oggetto: Intervento nel settore delle carni bovine	15
87/C 277/29	n. 2141/86 dell'on. Ray Mac Sharry alla Commissione Oggetto: Aiuti alimentari	15
87/C 277/30	n. 2143/86 dell'on. Anne-Marie Lizin alla Commissione Oggetto: Macchine agricole in Europa — Trasferimenti di materiale nuovo e d'occasione ..	16
87/C 277/31	n. 2172/86 dell'on. Florus Wijsenbeek alla Commissione Oggetto: Proposta di modifica dei regolamenti in materia di trasporti internazionali di persone	16
87/C 277/32	n. 2259/86 dell'on. Pieter Dankert alla Commissione Oggetto: Incompatibilità con il diritto comunitario da parte della legge olandese sui mezzi di divulgazione.....	17
87/C 277/33	n. 2277/86 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione Oggetto: Nuovi prodotti alimentari (NPA).....	18
87/C 277/34	n. 2396/86 dell'on. Richard Cottrell alla Commissione Oggetto: Produzione vinicola.....	18
87/C 277/35	n. 2419/86 dell'on. Caroline Jackson alla Commissione Oggetto: Qualità dell'inchiostro impiegato per marchiare le carcasse di animali	19
87/C 277/36	n. 2429/86 dell'on. Marie-Noëlle Lienemann alla Commissione Oggetto: La parassitosi dell'ape.....	20
87/C 277/37	n. 2475/86 dell'on. Pol Marck alla Commissione Oggetto: Funzionamento dei comitati di gestione	20
87/C 277/38	n. 2514/86 dell'on. José Happart alla Commissione Oggetto: Meccanismo del prezzo degli ortofrutticoli.....	21
87/C 277/39	n. 2580/86 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione Oggetto: Mele — Salvaguardia e sviluppo delle varietà regionali tradizionali	21
87/C 277/40	n. 2602/86 dell'on. Louis Eyraud alla Commissione Oggetto: Trichinosi equina in Italia	22

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
87/C 277/41	n. 2616/86 degli onn. Jean-Pierre Abelin, Jean-Marie Vanlerenberghe, Nicole Fontaine, Jacques Mallet e Michel Debatisse alla Commissione Oggetto: Tassa eccessiva e discriminatoria sull'acquisto di automobili in taluni Stati membri	23
87/C 277/42	n. 2619/86 dell'on. Fernand Herman alla Commissione Oggetto: Immatricolazione di autoveicoli negli Stati membri	23
87/C 277/43	n. 2646/86 dell'on. Ben Visser alla Commissione Oggetto: Sovvenzione agli armatori	24
87/C 277/44	n. 2759/86 dell'on. Lambert Croux alla Commissione Oggetto: Creazione a Tokyo di un Centro per la cooperazione industriale	24
87/C 277/45	n. 2766/86 dell'on. Anne-Marie Lizin alla Commissione Oggetto: Ostacoli al funzionamento delle classi riservate ai figli degli immigrati in Belgio	25
87/C 277/46	n. 2/87 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Mancata applicazione della direttiva relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti da parte del settore francofono del ministero della Pubblica Istruzione belga	25
87/C 277/47	n. 3/87 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Mancata applicazione della direttiva relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti da parte del settore francofono del ministero della Pubblica Istruzione belga	25
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 2766/86, n. 2/87 e n. 3/87	26
87/C 277/48	n. 2771/86 dell'on. James Ford alla Commissione Oggetto: Fondo sociale europeo	26
87/C 277/49	n. 2788/86 dell'on. Pieter Dankert alla Commissione Oggetto: Recepimento della legislazione CEE sul vino nei Paesi Bassi	26
87/C 277/50	n. 2816/86 dell'on. Vera Squarcialupi alla Commissione Oggetto: Scarico nell'Adriatico di fanghi al fosforo	27
87/C 277/51	n. 2837/86 degli onn. Stephen Hughes, David Martin, Hugh McMahon, Alexander Falconer, Janey Buchan, Kenneth Collins e Geoffrey Hoon alla Commissione Oggetto: Centrale di rigenerazione di Dounreay, Caithness, Scozia	28
87/C 277/52	n. 2881/86 degli onn. Manfred Wagner, Victor Abens, Lydie Schmit, Willi Rothley, Kurt Vittinghoff, Beate Weber e Rudi Arndt alla Commissione Oggetto: Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 1986 sulla centrale nucleare di Cattenom, doc. B 2-788/86	29
87/C 277/53	n. 2887/86 degli onn. Frank Schwalba-Hoth, Brigitte Heinrich e Dorothee Piermont alla Commissione Oggetto: Inoltro di bambini pseudoadottati dall'Honduras in Europa	30
87/C 277/54	n. 2928/86 degli onn. Frank Schwalba-Hoth, Friedrich Graefe zu Baringdorf, Bram van der Lek, Paul Staes, Undine-Uta Bloch von Blottnitz, Petronella van Dijk, Dorothee Piermont e Brigitte Heinrich alla Commissione Oggetto: Lotta biologica contro i parassiti	30
87/C 277/55	n. 2947/86 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Seminari sulle nuove biotecnologie	31
87/C 277/56	n. 2964/86 dell'on. Joyce Quin alla Commissione Oggetto: Oneri fissi per l'utenza di servizi pubblici	32
87/C 277/57	n. 2978/86 dell'on. Giovanni Cervetti alla Commissione Oggetto: Liquidazione della società CML-SAE di Lecco, del gruppo multinazionale Brown-Boveri	32

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
87/C 277/58	n. 3023/86 dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru ai ministri degli Affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Detenzioni in Kenya	33
87/C 277/59	n. 3037/86 dell'on. Alberto Tridente alla Commissione Oggetto: Deragliamento di due vagoni con materiale radioattivo a Chivasso (TO)	33
87/C 277/60	n. 3039/86 dell'on. Werner Münch alla Commissione Oggetto: Programma di lavoro della Commissione per il 1987	34
87/C 277/61	n. 3069/86 dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru ai ministri degli Affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Detenzioni e torture nella Corea del Sud	34
87/C 277/62	n. 3076/86 dell'on. Christian de la Malène alla Commissione Oggetto: Importazioni di manioca e di patate dolci dalla Cina e dalla Thailandia	34
87/C 277/63	n. 3079/86 dell'on. Martine Lehideux alla Commissione Oggetto: La minaccia dell'AIDS.....	35
87/C 277/64	n. 24/87 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione Oggetto: Tripolifosfato (TPP) nei detersivi — inquinamento delle acque di superficie	35
87/C 277/65	n. 32/87 dell'on. Gijs de Vries alla Commissione Oggetto: Posizione concorrenziale dell'industria cantieristica europea	36
87/C 277/66	n. 43/87 dell'on. Stephen Hughes alla Commissione Oggetto: Occupazione femminile.....	37
87/C 277/67	n. 64/87 dell'on. Fernand Herman alla Commissione Oggetto: Diploma europeo di «sinobiologia»	38
87/C 277/68	n. 78/87 dell'on. Kenneth Collins alla Commissione Oggetto: Allevamento di animali da pelliccia nei paesi CEE	38
87/C 277/69	n. 86/87 dell'on. Jorge Pegado Liz alla Commissione Oggetto: Progetti relativi al settore della pesca presentati dal Portogallo nell'ambito del FEAOG	39
87/C 277/70	n. 225/87 dell'on. Marijke Van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: Carenza di legname nella Comunità economica europea	39

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1303/85

dell'on. Willy Kuijpers (ARC — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 settembre 1985)

(87/C 277/01)

Oggetto: Prodotti lattiero-caseari — residui di farmaci

Secondo un tossicologo olandese, il latte di mucca conterrebbe residui dannosi di farmaci (tra l'altro di vermifughi). Questi prodotti sarebbero abbastanza potenti da uccidere un embrione e, d'altro canto, avrebbero un'azione sul fegato dei lattanti che non è sufficientemente sviluppato per neutralizzarli.

La Commissione:

- Può precisare se tali affermazioni rispondano a verità?
- Può fornire un quadro d'insieme, per singoli Stati membri, delle analisi che vengono effettuate per individuare i residui di farmaci nel latte?
- Può indicare quale normativa comunitaria viga in materia?

Risposta complementare data dal sig. Andriessen

in nome della Commissione

(1° luglio 1987)

A complemento della sua risposta del 28 novembre 1985 ⁽¹⁾, la Commissione è attualmente in grado d'informare l'onorevole parlamentare dei risultati delle sue ricerche.

Francia

- L'autorizzazione d'immissione sul mercato di un medicinale veterinario è subordinata, in particolare, alla determinazione del termine da osservare fra la somministrazione del farmaco all'animale e l'utilizzazione delle derrate alimentari provenienti da tale animale per garantire che queste ultime non contengano residui pericolosi per la salute del consumatore,

— La ricerca degli antibiotici e dei sulfamidici nel latte destinato al consumo umano o animale deve essere svolta con metodi ufficiali,

— Un piano di controllo della contaminazione dei prodotti lattiero-caseari attraverso antibiotici è svolto dal servizio veterinario d'igiene alimentare; varie volte all'anno vengono effettuati prelievi di latte liquido a livello di ogni impresa che produce latte per consumo o polvere di latte,

— Nel 1985, il servizio veterinario d'igiene alimentare ha programmato un piano di sorveglianza per l'eventuale contaminazione del latte attraverso il bitionolo sulfossido (antiparassitario utilizzato per i ruminanti). Su tutti i campioni di latte di mucca analizzati, ripartiti sull'intero territorio francese, nessuno si è rivelato positivo.

Belgio

La ricerca dei residui di medicinali nel latte crudo è inclusa nell'esame generale qualitativo. Le analisi sono effettuate regolarmente sul latte fornito da ogni fornitore di latte.

Danimarca

Si procede alla ricerca degli antibiotici in modo regolare nel latte proveniente da tutti i fornitori e in modo rafforzato nel latte dei fornitori che consegnano latte per il consumo; quanto agli altri farmaci, si effettuano gli esami qualora se ne sospetti la presenza nel latte.

Irlanda

Il latte fornito alle latterie viene analizzato regolarmente per determinare se contiene residui di antibiotici.

Granducato del Lussemburgo

Le analisi effettuate nel Lussemburgo dal laboratorio nazionale della sanità su campioni di latte destinati al

consumo umano e prelevati presso latterie non hanno fatto scoprire tracce di residui medicamentosi.

(1) GU n. C 78 del 7. 4. 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2674/85

dell'on. Gijs de Vries (LDR — NL)
alla Commissione delle Comunità europee
(6 febbraio 1986)
(87/C 277/02)

Oggetto: Politica dei «mass media» della città di Amsterdam

Il consiglio comunale di Amsterdam si ripropone di far pagare una quota contributiva («carriage fee») ai distributori commerciali di programmi televisivi, quali «Sky Channel» e «Music Box», che intendano avvalersi della rete di distribuzione via cavo di Amsterdam (1). Siffatto contributo non sarà invece sollecitato dalle emittenti pubbliche, né da «Europa TV». Trattando in modo tanto diverso i distributori pubblici e quelli commerciali, la città di Amsterdam crea un precedente che può avere notevoli ripercussioni sullo sviluppo della televisione via cavo nella Comunità.

1. La Commissione è del parere che la KTA, cui è affidata la gestione della distribuzione via cavo ad Amsterdam, agisca in contrasto con l'articolo 86 del trattato CEE e abusi di quella che è una sua posizione dominante sul mercato della radiotelevisiva dato lo sviluppo degli impianti via cavo nei Paesi Bassi e in particolare ad Amsterdam?
2. La Commissione ritiene che la KTA agisca in contrasto con gli articoli 30 e 95 del trattato CEE nel prevedere il versamento di contributi esclusivamente da parte dei distributori esteri di programmi? Poiché nei Paesi Bassi non esistono distributori commerciali, l'obbligo di pagamento del canone può essere considerato come discriminatorio.

(1) (Vedi J. M. van den Wall Bake, «Europese dimensie bij Amsterdamse kabel-TV», Het Financieel Dagblad, 3 dicembre 1985).

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione
(7 luglio 1987)**

1. Sulla base delle informazioni disponibili, non risulta alla Commissione che KTA, l'unica società autorizzata a gestire una rete esclusiva di ritrasmissione via cavo ad

Amsterdam, abusi di una posizione dominante ai sensi dell'articolo 86 del trattato CEE.

2. Poiché la ritrasmissione di programmi televisivi via cavo rientra nella prestazione di servizi (articolo 59 del trattato CEE) non nella fornitura di beni, non si applica l'articolo 30 e neppure l'articolo 95 che si riferisce espressamente a questi ultimi.

Un sistema di «quote contributive» per recuperare costi di utilizzazione dell'infrastruttura usata per la ritrasmissione di ciascun programma via cavo, che devolve il vantaggio economico della ritrasmissione al fornitore del programma, è di massima compatibile con l'articolo 59 del trattato CEE purché la sua applicazione non discrimini la ritrasmissione di programmi provenienti da altri Stati membri.

Una normativa che differenzi tra distributori commerciali e distributori pubblici concretizzerebbe una restrizione discriminatoria contraria all'articolo 59 del trattato CEE qualora risultasse l'eccessiva generosità del compenso richiesto per consentire l'accesso ad una rete via cavo e, in particolare, una limitazione delle ritrasmissioni via cavo di programmi provenienti da altri Stati membri. Stando alle informazioni disponibili, queste condizioni non ricorrono.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 594/86

dell'on. Willy Kuijpers (ARC — B)
ai ministri degli Affari esteri degli Stati membri della
Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione
politica
(9 giugno 1986)
(87/C 277/03)

Oggetto: Contributo comunitario ad una soluzione diplomatica del conflitto in atto nel Sahara

Su iniziativa del segretario generale dell'ONU Javier Perez de Cuellar, tra il 9 e il 14 aprile 1986 si sono svolti a New York colloqui sul Sahara occidentale per stabilire se sia possibile una soluzione diplomatica di questo conflitto che si trascina oramai da dieci anni. La Comunità economica europea potrebbe svolgere un suo importante ruolo in proposito. Ma fino ad oggi sono continuate al solito ritmo le consegne di armi europee alle forze in presenza nell'area del conflitto.

I ministri possono fornire i seguenti ragguagli:

1. Qual è stata, negli ultimi anni, l'entità delle consegne di armi da parte dei singoli Stati membri della Comunità al Marocco?
2. Per quale motivo taluni Stati membri hanno negato qualsiasi aiuto umanitario al popolo Saharawi?
3. Secondo quali modalità i ministri degli Affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica contano

contribuire ad una soluzione diplomatica del conflitto nel Sahara e qual è in particolare la loro posizione per quanto concerne l'organizzazione di un referendum indipendente sul futuro del Sahara occidentale?

Risposta

(2 settembre 1987)

I temi che sono oggetto delle prime due domande dell'onorevole parlamentare non sono stati discussi nell'ambito della cooperazione politica europea.

Quanto alle prospettive di una soluzione pacifica del conflitto in atto nel Sahara occidentale, i Dodici sono favorevoli e sostengono gli sforzi compiuti di recente dal Segretario generale delle Nazioni Unite per promuovere colloqui tra le parti coinvolte nel conflitto (nel contesto del piano di pace dell'OUA sostenuto dalle Nazioni Unite).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 688/86

dell'on. Carlos Robles Piquer (ED — E)

ai ministri degli Affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(1° luglio 1986)

(87/C 277/04)

Oggetto: Aiuto ai rifugiati afgani nel Pakistan

Il crescente numero di rifugiati afgani nel territorio confinante del Pakistan, che secondo stime ufficiali sfiora la cospicua cifra di quasi tre milioni di persone, suscita la naturale preoccupazione politica considerando il futuro che tale situazione riserva a quanti fuggono dall'attacco sovietico nella propria patria.

L'eventuale capovolgimento operato dalle attuali circostanze politiche sul tema afgano non sembra avere conseguenze immediate per la sorte dei succitati rifugiati che dovranno continuare a sopportare le penose condizioni che comporta la loro infelice situazione.

Tenuto conto del necessario intervento umanitario di cui i rifugiati afgani abbisognano, quali misure ha adottato in materia la Comunità europea affinché tramite i canali opportuni si fornisca un aiuto urgente e risoluto a una comunità tanto numerosa di rifugiati?

Risposta

(2 settembre 1987)

I Dodici hanno in varie circostanze espresso la loro profonda preoccupazione per la situazione dei rifugiati

afghani in Pakistan. Dall'inizio dell'invasione sovietica la Comunità europea ha diretto ai rifugiati aiuti umanitari per un importo di circa 120 milioni di ECU, in aggiunta ai cospicui aiuti bilaterali forniti da singoli Stati membri ed ai contributi di singoli Stati membri e di organizzazioni non governative all'UNHCR e ad altri organismi, destinati allo stesso scopo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 732/86

dell'on. Axel Zarges (PPE — D)

ai ministri degli Affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(2 luglio 1986)

(87/C 277/05)

Oggetto: Trattamento della minoranza turca in Bulgaria da parte delle autorità bulgare e resoconto in merito di Amnesty International

In un opuscolo dal titolo «Bulgaria — Imprisonment of Ethnic Turks» pubblicato nell'aprile 1986, Amnesty International afferma che alla fine del 1984, nell'ambito di una campagna di bulgarizzazione, non soltanto è stata usata la violenza nei confronti dei turchi di Bulgaria che si fossero rifiutati di sostituire il loro nome, fino ad allora turco, con un nome bulgaro, ma sono state addirittura uccise oltre 100 persone da parte delle autorità o dai loro servizi. È stato fornito un elenco al proposito.

Il governo bulgaro da me interpellato in merito alla veridicità di questi dati di Amnesty International mi ha risposto però quanto segue: ... Dal controllo dei 114 nominativi di persone che sarebbero state uccise è risultato che 80 nominativi sono fittizi e i restanti 34 appartengono a persone che vivono in libertà, non si tratta di detenuti, anzi si dedicano normalmente al loro lavoro. Su un totale di 281 persone che per motivi analoghi si dovrebbero trovare in stato di detenzione, 117 nominativi sono fittizi e i restanti 164 riguardano tutti persone libere, non detenuti. Per evitare di fornire tutti i nominativi diamo soli alcuni esempi. Fra le persone presumibilmente uccise, cosa peraltro non vera in quanto trattasi di nominativi fittizi, vi sono ad esempio:

— Mechmed Achmedov di Krumovgrad, distretto Kardjali; Adem Ismailov Lliev di Tutrakan, distretto Silistra; Tschetip Erov del villaggio Jablanovo, distretto Sliven; Ibrachim Halilov del villaggio Buinovo, distretto Targoviste; Shaban Mecmedov del villaggio Dobromir, distretto Burgas,

— Nell'elenco vengono citate persone che sarebbero state uccise nel corso della campagna, che invece sono

decedute molto tempo prima di morte naturale, come ad esempio Mechmed Hüseinov Aptulov del villaggio Dobromir, distretto Burgas, deceduto il 21 maggio 1976 per cancro ai polmoni; Firret Lliasov Aliev di Djebel, distretto Kardjali, deceduto in ospedale il 7 agosto 1977; Osman Mechmedov Üseinov del villaggio Dobromir, distretto Burgas, deceduto il 17 aprile 1979 a seguito di un infarto,

- Anche le seguenti persone, ad esempio, dovrebbero essere state uccise, mentre invece vivono tranquillamente in piena libertà: Martin Tschavadarov Assenov, conosciuto in precedenza con il nome Murad Ferchadov/di Kubrat; Mintscho Angelov Filipov, conosciuto in precedenza con il nome di Mustafa Aptulov Ferchadov, Andrei Andreev Ticholov/Achmed Achmedov Mechmedov, Angel Mintschev Kantschev, Aptula Mechmedov Kotschev del villaggio Joncovo, distretto Razgrad,
- Miltischo Issaev Pirinski/Mümün Ibischev Kelov/Miltscho Alekov Alekov/Mechmet Aliev Mustafafov del villaggio di Swalenik; Ferdo Isaev Belberov/Fadail Sabriev Kadirov del villaggio Judelnik; Milen Assenov Kolev/Mechmet Hassanov Kelov, nato nel villaggio di Opaka, distretto Targowiste e che adesso abita in Ruse — tutti del distretto di Ruse,
- Pawlina Martinova Aldekova/Pakise Mümünova Hassanova, Filip Russinov Horoso/Fechim Hüseinov/Ignat Martinov Kalinov/Issmet Mechmedov Duralov e Jordan Jankov Iossilof/Üssuf Jakubov del Kardjali; Isskren Ognianov Hrelkov/Issmail Osmanov Halilov di Momtschilgrad, Stilian Assenov Julianov/Schaban Hüseinov Hüseinov del villaggio di Gorno Prahovo — tutti del distretto Kardjali.

Sono i ministri degli Affari esteri al corrente di tali fatti? Possono confermare i dati di Amnesty International o del governo bulgaro, anche se l'interrogante è persuaso che il governo bulgaro abbia in molte occasioni esercitato pressioni nei confronti dei bulgari islamici affinché scegliessero un nome bulgaro, rinunciando a quello turco, e che l'attuale resoconto di Amnesty International sia frutto di evidenti manipolazioni — favorite probabilmente dalla Turchia — per fornire un'immagine alterata della situazione reale in Bulgaria, per screditare un paese che oggi si preoccupa di sviluppare nuove e intense relazioni politico-commerciali, economiche e politiche con la Comunità europea?

Risposta

(2 settembre 1987)

I Dodici continuano a seguire con grande attenzione la situazione della minoranza musulmana di origine turca in Bulgaria. Il problema è stato sollevato nel quadro della CSCE in occasione della riunione degli esperti sui diritti dell'uomo e le libertà fondamentali tenutasi ad Ottawa, durante il Foro culturale di Budapest e, di recente, nella riunione degli esperti sui contatti umani svoltasi a Berna. Il settimo principio dell'atto finale di Helsinki al quale i Dodici annettono grande importanza, impone ai 35 Stati

partecipanti — tra cui la Bulgaria — di rispettare i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 763/86

dell'on. Luis Perinat Elio (ED — E)

ai ministri degli Affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(2 luglio 1986)

(87/C 277/06)

Oggetto: L'iniziativa di difesa strategica

L'iniziativa di difesa strategica, nota con la sigla «IDS», rappresenta la sfida più importante che la tecnologia in materia di difesa abbia posto da quando è iniziata l'inevitabile militarizzazione dello spazio.

Tuttavia, l'opinione pubblica europea ha una scarsa conoscenza dell'ampiezza e dei limiti di tale iniziativa di difesa.

Benché sia stata chiesta la partecipazione della ricerca europea allo sviluppo del sistema IDS, è opportuno rammentare che tale sistema ha come obiettivo unicamente la difesa del territorio degli Stati Uniti d'America dai missili del blocco militare opposto, senza occuparsi della difesa del territorio europeo.

Potrebbero i ministri fornire i necessari chiarimenti sia per quanto riguarda la vera portata della partecipazione dei ricercatori europei allo sviluppo del sistema difensivo IDS, sia per quanto attiene alla mancata inclusione del territorio europeo in tale sistema difensivo?

Risposta

(2 settembre 1987)

Il problema sollevato dall'onorevole parlamentare non è stato discusso nell'ambito della cooperazione politica europea, in quanto riguarda gli aspetti militari della sicurezza.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 764/86

dell'on. Luis Perinat Elio (ED — E)

ai ministri degli Affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(2 luglio 1986)

(87/C 277/07)

Oggetto: Territori occupati da Israele in Cisgiordania

La recente visita allo Stato d'Israele effettuata dalla sig.ra Thatcher, primo ministro britannico, ha dato un importan-

te contribuito al processo di pace nella regione, non foss'altro perché si tratta della prima visita di questo tipo ricevuta dallo Stato d'Israele.

Nonostante la buona volontà manifestata dalla leader britannica, essa ha più volte ribadito, nel corso della visita, l'opposizione del suo paese alla politica di insediamenti israeliani nei territori occupati della Cisgiordania e ha deplorato l'insoddisfacente situazione sociale ed economica della popolazione araba che vive in tali territori.

Dato che la situazione relativa ai due punti suddetti non è cambiata nonostante l'insistenza delle autorità politiche degli Stati membri della Comunità in proposito, quali altre iniziative intendono prendere i ministri perché si giunga infine a una soluzione del problema dei territori in parola e della popolazione araba che vi abita, in modo da ristabilire l'equilibrio e da agevolare il processo di pace nella regione?

Risposta

(2 settembre 1987)

I Dodici sono pienamente consapevoli delle precarie condizioni di vita della popolazione dei territori occupati sulla sponda occidentale del Giordano.

I Dodici ribadiscono l'impegno assunto di ricercare una giusta soluzione del conflitto arabo-israeliano, che costituisce l'unico modo di alleviare durevolmente i problemi di coloro che vivono nei territori occupati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 835/86

dell'on. Richard Cottrell (ED — GB)

ai ministri degli Affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(10 luglio 1986)

(87/C 277/08)

Oggetto: Dialogo greco-turco su Cipro

Il primo ministro greco, sig. Papandreu, ha rifiutato recentemente di incontrare la sua controparte turca, il sig. Ozal, sulla «linea verde» che separa le comunità turca e greca a Cipro. L'offerta era stata fatta dal sig. Ozal con l'intenzione di iniziare un dialogo sul futuro di Cipro. I ministri non deplorano tale decisione del sig. Papandreu, tenendo presente la più volte reiterata richiesta di colloqui greco-turchi su Cipro? I ministri stessi non sarebbero ora disposti a proporre un incontro analogo a entrambe le parti, non necessariamente a Cipro? Se il governo greco continua a rifiutare un invito a tale incontro o incontri analoghi, ciò non indica forse una mancanza di disponibili-

tà da parte di Atene a garantire una soluzione a Cipro e non lascia forse intravedere l'intenzione di mantenere un oggetto di discordia per interessi di politica interna?

Risposta

(2 settembre 1987)

Il problema specifico sollevato dall'onorevole parlamentare non è stato dibattuto nell'ambito della cooperazione politica europea, tuttavia i ministri hanno discusso i recenti sviluppi della situazione a Cipro nella sessione di Bruxelles del 21 luglio 1986.

I Dodici hanno ripetutamente ribadito il loro sostegno incondizionato all'indipendenza, sovranità, integrità territoriale ed unità di Cipro. Essi sottolineano l'importanza di sostenere il Segretario generale delle Nazioni Unite nella sua missione di mediatore che costituisce, a loro avviso, la massima speranza di progredire verso una soluzione equa e duratura della questione cipriota.

I Dodici sono pronti ad incoraggiare qualsiasi forma di dialogo atta a ridurre la tensione e continuano a ribadire la necessità che tutte le parti si astengano da azioni che potrebbero rendere più difficile progredire in questa direzione. Essi considerano il governo del Presidente Kyprianou l'unico governo legittimo della Repubblica di Cipro.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 847/86

dell'on. Christine Crawley (S — GB)

ai ministri degli Affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(10 luglio 1986)

(87/C 277/09)

Oggetto: Liberazione di Mehmet Aydan Bulutgil detenuto in Turchia

Hanno intenzione i ministri degli Affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica di esercitare di concerto una pressione morale sul governo turco per indurlo a rilasciare Mehmet Aydan Bulutgil, cittadino turco, membro del partito comunista turco ed ex studente dell'università di Birmingham (nel mio collegio elettorale), che è attualmente detenuto nel carcere militare di Mamak per scontare, benché accusato di reati non gravi, una condanna a sedici anni e otto mesi e che sembra esser rimasto fisicamente menomato in conseguenza delle torture subite?

Risposta*(2 settembre 1987)*

I Dodici controllano costantemente la situazione in materia di diritti dell'uomo in Turchia e gli Stati membri, ove l'occasione si presenti, manifestano le loro preoccupazioni a proposito.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 956/86**dell'on. Richard Cottrell (ED — GB)**

ai ministri degli Affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

*(16 luglio 1986)**(87/C 277/10)*

Oggetto: Terrorismo in Grecia

Negli ultimi nove mesi, fino al 25 giugno 1986, il terrorismo in Grecia ha fatto 26 vittime, tra cui persone che viaggiavano in aereo, un editore, un industriale e un poliziotto, due vittime in più di quelle registrate dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti quali vittime americane del terrorismo. Quali conclusioni trae il Consiglio da questa tragica situazione della Grecia, di cui il governo di Atene non sembra curarsi affatto: non ritiene che la Grecia abbia più motivi di qualsiasi altro Stato membro per osservare gli accordi comunitari contro il terrorismo?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 957/86**dell'on. Richard Cottrell (ED — GB)**

ai ministri degli Affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

*(16 luglio 1986)**(87/C 277/11)*

Oggetto: Diplomatici libici ad Atene

Stando a notizie sicure provenienti da Atene, la sua missione diplomatica libica, formata da quattro membri riconosciuti, si è fatta concedere dalle autorità greche 56 targhe automobilistiche diplomatiche. Possono i ministri degli Affari esteri spiegare come ciò sia conforme ai recenti accordi comunitari contro il terrorismo?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 958/86**dell'on. Richard Cottrell (ED — GB)**

ai ministri degli Affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

*(16 luglio 1986)**(87/C 277/12)*

Oggetto: Rifiuto della Grecia di conformarsi all'accordo comunitario sulla Libia

Nel giugno 1986 il governo greco non si era ancora in alcun modo conformato all'accordo raggiunto dai ministri degli esteri in merito alle azioni contro la Libia. Il primo ministro greco Andreas Papandreu ha affermato che il suo paese rappresenta un « caso speciale » a causa delle sue relazioni con il mondo arabo, inclusa la Libia. I ministri degli Affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica ritengono che questo accordo a maggioranza, 11 contro 1, sia accettabile per il Consiglio, o per la Comunità nel suo complesso? Non si crea così un precedente per cui uno o più Stati membri possono accettare o meno delle decisioni politiche, a loro piacimento? Se la Grecia decide di non rispettare gli accordi comunitari il resto della Comunità dovrebbe poi sentirsi obbligato nei suoi confronti, quando si tratta dei pagamenti per le attività a favore dello sviluppo regionale o i benefici derivanti dalla politica agricola comune? Perché il Consiglio ha paura di condannare uno dei propri membri quando questi decide di ignorare le conclusioni generali della Comunità su un argomento di importanza vitale quale la lotta al terrorismo?

Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 956/86, n. 957/86 e n. 958/86*(2 marzo 1987)*

Le misure concernenti la Libia adottate nelle sessioni ministeriali del 14 e del 21 aprile 1986 sono state concordate dai Dodici. Il gruppo di lavoro dei Dodici istituito ai fini della cooperazione nella lotta al terrorismo internazionale è incaricato, su richiesta dei ministri, di vigilare sull'attuazione delle misure adottate.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 963/86**dell'on. Dorothee Piermont (ARC — D)**

ai ministri degli Affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

*(16 luglio 1986)**(87/C 277/13)*

Oggetto: Relazioni della Comunità con La Nuova Caledonia

Visto l'articolo pubblicato dall'« Agence Europe » nel bollettino n. 4329 del 31 maggio 1986 a proposito dell'intenzione manifestata dal gruppo socialista di invitare

nel settembre 1986 a Strasburgo i tre presidenti canachi delle regioni della Nuova Caledonia — settentrionale, centrale e isole — nelle quali il FLNCS ha ottenuto la maggioranza nelle elezioni del settembre 1985; visto inoltre il divieto d'ingresso deciso nei miei confronti, il 4 marzo 1986, al mio arrivo all'aeroporto di Numea dall'Alto Commissario francese in Nuova Caledonia, dove mi stavo appunto recando su invito dei tre succitati presidenti per compervi un viaggio d'informazione, vorrei sapere:

1. Come si giudica in sede di cooperazione politica alla luce della dichiarazione rilasciata dagli onn. Glinne e Sutra, secondo cui il piano Fabius e le elezioni di settembre avrebbero «assicurato a questo territorio pace e tranquillità — il motivo addotto a giustificazione del divieto d'ingresso decretato nei miei confronti, cioè che la mia presenza aveva «turbato l'ordine pubblico»?
2. Forse che una dimostrazione organizzata da una trentina o cinquantina di persone, quante erano presenti all'aeroporto, rappresenta un evento capace di «turbare l'ordine pubblico»?
3. Come si intende reagire in sede di cooperazione politica al divieto d'ingresso opposto ad un membro del Parlamento europeo invitato dai presidenti delle tre regioni favorevoli all'indipendenza, mentre questi stessi presidenti sono attesi a Strasburgo dove saranno ricevuti con tutti gli onori da un gruppo politico del Parlamento europeo?
4. Quali passi intendono intraprendere i ministri riuniti nell'ambito della cooperazione politica per evitare il ripetersi di fatti che fanno oltraggio ai rappresentanti eletti dal popolo canaco, come il divieto di lasciar entrare nel paese personalità da essi invitate?
5. In che modo si intende agire in sede di cooperazione politica affinché la Comunità europea possa compiere il proprio dovere nei confronti di un territorio d'oltremare ad essa associato tramite la Francia, conducendolo cioè all'indipendenza?
6. Da quale documento del FNLCS o da quale discorso di uno dei suoi leader si può dedurre che — come sostiene il succitato articolo dell'«Agence Europe» ispirandosi probabilmente alla dichiarazione degli onn. Glinne e Sutra — che «indipendenza-associazione costituiscono la base del FLNCS»?

Risposta

(2 settembre 1987)

Le regole di funzionamento della cooperazione politica in generale non consentono di dare risposte a quesiti relativi alle singole politiche di uno o più Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1481/86

dell'on. Carlos Robles Piquer (ED — E)

ai ministri degli Affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(26 settembre 1986)

(87/C 277/14)

Oggetto: Risposta dei ministri alla petizione presentata dai loro colleghi dell'ASEAN

La recente riunione, svoltasi a Manila, cui hanno partecipato i ministri degli Affari esteri dell'Associazione delle nazioni dell'Asia del Sud-Est (ASEAN) si è conclusa con l'elaborazione di una dichiarazione congiunta nella quale i suddetti ministri hanno condannato il Vietnam per la persistente occupazione della Cambogia. Essi hanno inoltre invitato la comunità internazionale ad esercitare la dovuta pressione affinché il suddetto paese asiatico ponga termine all'occupazione di cui sopra.

Tenuto conto di tale petizione formulata dai colleghi dell'ASEAN, ed in risposta alla stessa, qual è la posizione dei ministri della Comunità e quali misure intendono adottare per rispondere all'appello lanciato per porre fine all'inammissibile sopruso internazionale che costituisce l'invasione della Cambogia da parte delle truppe vietnamite?

Risposta

(2 settembre 1987)

Nella dichiarazione congiunta rilasciata in occasione della recente riunione ministeriale CEE/ASEAN, svoltasi a Giacarta il 20/21 ottobre 1986, i ministri degli Affari esteri dei Dodici hanno ribadito, unitamente ai loro colleghi dell'ASEAN, la loro opinione secondo la quale l'occupazione militare vietnamita della Cambogia continua a costituire un ostacolo alla pace e alla stabilità nell'Asia sudorientale. I ministri hanno inoltre convenuto di continuare a promuovere la ricerca di una soluzione negoziata del conflitto in Cambogia, in conformità delle risoluzioni delle Nazioni Unite e della conferenza internazionale sulla Cambogia. I ministri hanno chiesto al Vietnam di avviare seri negoziati per il ritiro di tutte le sue truppe dalla Cambogia e hanno ribadito che al Vietnam non verrà data alcuna assistenza che possa sostenere e ampliare l'occupazione vietnamita della Cambogia. I Dodici hanno inoltre appoggiato le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla situazione in Cambogia, approvate con un record di 115 voti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1701/86

dell'on. Pierre-Benjamin Pranchère (COM — F)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 ottobre 1986)

(87/C 277/15)

Oggetto: Smaltimento delle scorte di carni bovine

Il regolamento (CEE) n. 2374/79 ⁽¹⁾ consente alle istituzioni e agli enti di carattere sociale di acquistare a prezzo ridotto carni bovine presso gli organismi d'intervento.

1. Può la Commissione specificare quali sono gli Stati membri che si sono avvalsi di questa opportunità e quali quantitativi sono stati acquistati a seguito dell'adozione del regolamento in questione?
2. Ritiene essa soddisfacenti i risultati così ottenuti? Ha essa intenzione di apportare miglioramenti al citato regolamento per far sì che esso venga applicato in tutti gli Stati membri per quantitativi consistenti?

⁽¹⁾ GU n. L 272 del 30. 10. 1979, pag. 16.

Risposta data dal sig. Andriessen

in nome della Commissione

(4 marzo 1987)

1. Il regolamento (CEE) n. 2374/79, che autorizza la vendita di carni bovine d'intervento ad istituzioni e collettività a carattere sociale, è stato finora applicato da quattro Stati membri: Italia, Francia, Grecia e Belgio. L'Italia distribuisce annualmente da 5 000 a 6 000 tonnellate, la Francia e la Grecia circa 100 tonnellate; in Belgio, dove le vendite sono iniziate soltanto il 17 marzo 1986, nel corso dell'anno sono state distribuite in tutto 50 tonnellate circa.

2. La Commissione deplora che questo regime non sia applicato dalla maggioranza degli Stati membri; nondimeno, essa non dispone di alcun mezzo coercitivo per indurre le autorità nazionali ad avvalersi di questa possibilità, aperta a tutti.

La Commissione coglie tuttavia l'occasione per informare l'onorevole parlamentare che le carni bovine formano oggetto dell'azione urgente a favore delle persone indigenti, lanciata dalla Commissione nel gennaio 1987 a norma del regolamento (CEE) n. 139/87 ⁽¹⁾, infatti, gli organismi d'intervento nazionali sono autorizzati a fornire gratuitamente alle istituzioni assistenziali e alle opere di beneficenza carni bovine da distribuirsi, sempre a titolo gratuito, agli indigenti sotto forma di pietanze cucinate.

⁽¹⁾ GU n. L 17 del 20. 1. 1987, pag. 19.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1703/86

dell'on. Sylvie Le Roux (COM — F)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 ottobre 1986)

(87/C 277/16)

Oggetto: Sviluppo della ricerca e della valorizzazione dei prodotti a base di latte

Intende la Commissione, invece di imporre sacrifici sempre maggiori ai produttori di latte della Comunità economica europea, rafforzare le misure volte a sviluppare la ricerca e la valorizzazione dei prodotti a base di latte, in particolare nel settore delle biotecnologie?

Risposta data dal sig. Andriessen

in nome della Commissione

(13 febbraio 1987)

Il mercato lattiero è caratterizzato da uno squilibrio allarmante tra un'offerta sovrabbondante e una domanda stabile o in leggero aumento. Questo squilibrio persistente, che è da ascrivere ad un complesso di fattori, quali i progressi genetici e tecnici, le mutazioni strutturali sia a livello delle aziende che dell'industria di trasformazione, l'evoluzione economica generale e l'instaurarsi di nuove abitudini di consumo, è chiaramente di tipo strutturale.

Il Consiglio ha deciso di far partecipare i produttori di latte al finanziamento della politica relativa a questo settore istituendo un prelievo di corresponsabilità. Una parte del gettito di tale prelievo è stata utilizzata fin dal 1977 per il finanziamento di un vasto numero di progetti di ricerca volti a individuare nuovi sbocchi per il latte e i prodotti lattiero-caseari.

I progetti finanziati hanno riguardato:

- la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti,
- la ricerca scientifica sugli aspetti nutrizionali del consumo di latte,
- gli studi volti a creare maggiori sbocchi per il latte scremato liquido destinato all'alimentazione del bestiame,
- ricerche di mercato indirizzate al miglioramento della commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari.

Inoltre, nel quadro del programma d'azione biotecnologica (BAP 1985-1989), la Commissione contribuisce finanziariamente a ricerche in linea con progetti già finanziati nel quadro del programma di ingegneria biomolecolare (BEP 1982-1986). L'obiettivo a lungo termine di queste ricerche nel settore della fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari è la riduzione dei costi di produzione, grazie all'elaborazione e all'impiego di ceppi microbici più efficaci. L'aumento della produttività e la conseguente maggior competitività consentiranno di migliorare la posizione dei produttori lattieri presso i consumatori e di dare nuovo impulso alle esportazioni. Infine, nel quadro delle azioni scientifiche e tecnologiche volte a ridurre le eccedenze agricole, la Commissione ha finanziato alcuni studi e un progetto pilota in materia di nuovi metodi di produzione e di utilizzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Ciò è sufficiente per dimostrare, se occorresse, che la Commissione si è già intensamente occupata del settore della ricerca e che ha intenzione di continuare su questa via.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1726/86

dell'on. Eisso Woltjer (S — NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(30 ottobre 1986)

(87/C 277/17)

Oggetto: Politica comune nel settore della pesca

Il 12 giugno scorso è stato pubblicato il documento della Commissione relativo agli orientamenti e incentivi miranti all'ulteriore potenziamento della politica comune nel settore della pesca. Al capitolo III-B la Commissione constata che lo sfasamento strutturale fra la capacità di cattura e i quantitativi effettivamente disponibili determina a lungo andare un fondamentale squilibrio che può causare problemi sociali.

1. a) La Commissione può indicare, per ciascuno Stato membro, il rapporto fra la capacità di cattura della flotta e la quota assegnata?
- b) La Commissione come giudica la grande discrepanza che si verifica in taluni Stati membri fra i dati di cui alla domanda 1. a)? La Commissione ritiene giustificabile un siffatto squilibrio strutturale in questo momento, ma anche soprattutto per il futuro? In caso di risposta negativa, la Commissione può indicare quale politica intende sviluppare allo scopo di compensare le aziende in difficoltà che operano nel settore della pesca?
2. La Commissione può indicare, per ciascuno Stato membro, come le aziende operanti nel settore della pesca diano forma alla gestione della quota? Vengono fatti piani comparabili alle cosiddette «Regolamentazioni in materia di cessazione di esercizio» olandesi? La Commissione può rendere note le esperienze fatte negli Stati membri con siffatti piani? La Commissione può indicare in particolare se ciascun produttore individuale è in grado di catturare anche effettivamente il contingente assegnatogli?
3. a) La Commissione come giudica, alla luce di quanto sopra, lo sviluppo che si sta producendo comunque in un solo Stato membro, di un ampliamento programmato della capacità della flotta pari a circa il 20 %? La Commissione non ritiene che un siffatto sviluppo sia in completa contraddizione con il suo obiettivo di realizzare, per quanto concerne la capacità di cattura, un equilibrio con i quantitativi totali di pesce da catturare? La Commissione può motivare la sua risposta?
- b) Per quanto concerne l'ampliamento della capacità della flotta di cui alla domanda 3. a), viene fornito aiuto finanziario sotto forma di fondi comunitari o di sovvenzioni da parte delle autorità nazionali? In caso di risposta positiva, in che misura e in quali Stati membri?
- c) La Commissione, dato che dal 1983 la politica della pesca sta acquistando concretezza grazie ai contingenti, e visti gli sviluppi nel settore della pesca (nella

fattispecie aumento della capacità della flotta) non ritiene inevitabile e necessario attuare nel settore una politica strutturale coordinata? La Commissione può commentare la sua risposta?

Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha

in nome della Commissione

(30 marzo 1987)

1. a) b) Le informazioni richieste dall'onorevole parlamentare figurano nel documento di lavoro dei servizi della Commissione del 12 giugno 1986, relativo alla «Politica strutturale nel settore della pesca e dell'acquacoltura: situazione nella Comunità a Dieci e dati di base per la Comunità a Dodici» ⁽¹⁾. La Commissione sottolinea le difficoltà teoriche e metodologiche inerenti alla definizione della capacità di cattura di una flottiglia di pesca; i lavori in materia nondimeno proseguono. Essa ricorda che, per seguire l'evoluzione della flotta peschereccia degli Stati membri, si fa riferimento ai programmi d'orientamento pluriennali elaborati dagli Stati membri medesimi e da essa approvati. Nell'esaminare tali programmi, la Commissione tiene conto di tutti gli obiettivi della politica comune della pesca, nonché, più particolarmente, dell'evoluzione prevedibile delle risorse alieutiche e delle decisioni del Consiglio in materia di TAC e di contingenti.

2. Nella maggior parte degli Stati membri, i sistemi di gestione dei rispettivi contingenti comportano tutta una serie di misure di vario genere, consone alla molteplicità delle situazioni e differenziate in base alle caratteristiche del settore alieutico nei diversi paesi, alle circostanze in cui vengono esercitate le attività pescherecce e all'esperienza acquisita sul piano nazionale. Non solo nei Paesi Bassi, ma anche in altri Stati membri — in particolare nel Regno Unito e in Danimarca — esistono misure d'immobilizzazione analoghe a quelle indicate dall'onorevole parlamentare. La Commissione non è peraltro in grado di precisare in quale misura il rispetto dei contingenti sia dovuto a tali provvedimenti, data la varietà dei motivi che possono spiegare il fatto che la produzione si mantiene entro limiti normali. Nel quadro del regime generale di controllo delle attività dei pescherecci degli Stati membri, regime istituito dal regolamento (CEE) n. 2057/82, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4027/86 ⁽²⁾, la Commissione dispone di informazioni sulle catture degli Stati membri soggette al sistema dei TAC e dei contingenti, ma non sulle catture dei singoli pescatori.

3. a) Stante agli elementi in possesso della Commissione, non esiste un programma di aumento della capacità della flotta, anzi, in sede di elaborazione dei programmi d'orientamento pluriennali, gli Stati membri, riconoscendo i rischi di un potenziale eccessivo, si sono posti come obiettivo globale il semplice mantenimento o addirittura la riduzione del potenziale esistente.

- b) La Commissione vigila — soprattutto per la concessione di contributi finanziari della Comunità economica europea — a che i programmi d'orientamento pluriennali vengano rigorosamente rispettati.
- c) La Commissione rammenta che il Consiglio ha adottato misure strutturali nel 1983, con i regolamenti (CEE) n. 2908/83 e (CEE) n. 2909/83 ⁽³⁾ e con la direttiva 83/515/CEE ⁽³⁾. Essendo tali misure scadute alla fine del 1986, il Consiglio ha adottato, in data 18 dicembre 1986, il regolamento (CEE) n. 4028/86 ⁽²⁾, che stabilisce per un periodo di dieci anni le azioni comunitarie da intraprendere per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

⁽¹⁾ Doc. SEC(86) 975 def. del 12 giugno 1986.

⁽²⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1986.

⁽³⁾ GU n. L 290 del 22. 10. 1983.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1749/86

dell'on. Pol Marck (PPE — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(30 ottobre 1986)

(87/C 277/18)

Oggetto: Concorrenza sleale nel settore dell'allevamento dei cavalli

In taluni Stati della Comunità economica europea viene concesso un sussidio finanziario per ciascun puledro registrato. Si chiede alla Commissione:

1. Come si presenta la situazione in ciascuno Stato membro e qual è l'entità dei relativi stanziamenti?
2. Non ritiene essa che tale sovvenzionamento possa determinare distorsioni di concorrenza?

Risposta data dal sig. Andriessen

in nome della Commissione

(10 febbraio 1987)

Secondo le informazioni di cui dispone, alla Commissione non è nota l'esistenza di aiuti finanziari statali concessi per ciascun puledro registrato.

In generale, la Commissione ha un atteggiamento favorevole nei confronti delle misure statali intese a migliorare la qualità degli allevamenti mediante la concessione, in particolare, di sovvenzioni a favore della tenuta di libri genealogici (come esistono in parecchi Stati membri), di aiuti all'acquisto di riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici, nonché di aiuti a favore della selezione (un aiuto è concesso nella Renania settentrionale-Westfalia per la manutenzione di basi di riproduzione di alta qualità, soprattutto di puledri — 6 % del valore di una ventina di puledri all'anno — nel quadro di programmi di allevamento elaborati dalle società zootecniche). La Commissione si è invece opposta alla concessione di un aiuto per capo di

animale destinato alla produzione di carne (un aiuto di 500 franchi francesi concesso in Francia per puledro di razza da carne al fine di costituire partite omogenee destinate all'ingrasso).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1817/86

dell'on. Anne-Marie Lizin (S — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 novembre 1986)

(87/C 277/19)

Oggetto: Rischi connessi con la varroasi

È stata informata la Commissione sui rischi che la propagazione della varroasi comporta per l'apicoltura europea?

Esiste uno studio su tale parassitosi? Intende la Commissione coordinare i consigli da dare in proposito agli apicoltori?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1821/86

dell'on. Anne-Marie Lizin (S — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 novembre 1986)

(87/C 277/20)

Oggetto: Risultati delle ricerche nel settore dell'apicoltura, finanziate con l'aiuto europeo

La Commissione ha assegnato taluni stanziamenti di bilancio alla ricerca nel settore dell'apicoltura.

I risultati di tali ricerche sono stati comunicati alle associazioni dei diversi Stati membri?

Risposta comune data dal sig. Andriessen

in nome della Commissione alle interrogazioni scritte

n. 1817/86 e n. 1821/86

(20 gennaio 1987)

La Commissione è cosciente del rischio che pesa sull'apicoltura europea a causa della varroasi: un epizootia delle api.

Nel febbraio 1983 si è svolto a Wageningen (Paesi Bassi) un seminario sulla varroasi, finanziato dalla Commissione che si è assunta l'onere anche della pubblicazione degli atti. Un esemplare della relazione è stato inviato direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo. Questo incontro ha permesso di fare il punto delle conoscenze e dei risultati delle ricerche effettuate su questa malattia per quanto riguarda numerosi suoi aspetti, a seguito di un primo scambio di opinioni tra i

rappresentanti dei principali istituti interessati degli Stati membri.

A questa prima iniziativa ha fatto seguito un programma di ricerca *ad hoc* eseguito nel 1984/1985 e finanziato in virtù delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1196/81 ⁽¹⁾ che istituisce un regime di aiuto all'apicoltura.

Infine, nel quadro del programma quinquennale (1984-1988) di coordinamento della ricerca agricola sono stati stipulati, nel 1986, otto contratti per un importo globale di 365 000 ECU.

I risultati ottenuti dai ricercatori interessati nell'ambito di queste due ultime serie di azioni sono stati a loro volta discussi in un seminario svoltosi nella Repubblica federale di Germania nell'ottobre 1986. Uno degli obiettivi di quest'ultimo seminario era costituito precisamente dal tentativo di raccogliere tutte le informazioni disponibili e di accentrarle in un solo documento inteso a fornire informazioni pratiche ai fini della lotta contro la malattia che verrà pubblicato prossimamente dalla Commissione.

La Commissione rammenta parimenti all'onorevole parlamentare la risoluzione del Parlamento del dicembre 1985 sull'incentivazione dell'apicoltura ⁽²⁾ che ha portato ad iscrivere nella voce 3815 del bilancio dell'anno in corso un importo di 500 000 ECU per il finanziamento delle azioni volte all'eradicazione della varroasi. Di propria iniziativa, e nella stessa ottica, la Commissione ha iscritto nel progetto preliminare di bilancio 1987 uno stanziamento dello stesso importo.

La Commissione sta preparando attualmente una decisione che consenta di utilizzare nel migliore dei modi queste risorse specialmente negli Stati membri più colpiti dall'epizootia in questione.

⁽¹⁾ GU n. L 122 del 6. 5. 1981.

⁽²⁾ GU n. C 301 del 25. 11. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1834/86

dell'on. Alfons Boesmans (S — B)

ai ministri degli Affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(7 novembre 1986)

(87/C 277/21)

Oggetto: Sorte di Aygün Yildizdogan

Il sig. Yildizdogan, di nazionalità turca, accusato di appartenere al partito comunista turco, messo al bando, è stato condannato, il 29 marzo 1985, in base all'articolo 141 del codice penale turco, a dieci anni e otto mesi di reclusione cui seguirà un periodo di esilio interno sotto sorveglianza.

Nel corso del processo si è ripetutamente parlato di torture miranti ad estorcere confessioni. Yildizdogan viene attualmente detenuto nella prigione militare di Mamak Askeri ad Ankara.

I ministri non ritengono che l'articolo 141 del Codice penale turco sia in contrasto con l'articolo 11 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo secondo cui ciascuno ha il diritto alla libertà di riunione? In caso di risposta affermativa, quali passi i Ministri hanno già compiuto presso le autorità turche onde ottenere il rilascio di Yildizdogan?

Risposta

(7 settembre 1987)

Il caso specifico citato dall'onorevole parlamentare ha formato oggetto di uno scambio di lettere tra la presidenza ed un altro parlamentare, l'on. Eyraud.

I Dodici tengono sotto costante controllo la situazione in materia di diritti dell'uomo ed il processo di democratizzazione in Turchia e gli Stati membri manifestano, ove opportuno, le loro preoccupazioni in merito.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1840/86

dell'on. Bernard Antony (DR — F)

ai ministri degli Affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(7 novembre 1986)

(87/C 277/22)

Oggetto: Royalty versate dalla « Gulf Company » all'Angola

La « Gulf Company », compagnia petrolifera americana, versa royalty al governo angoloso per lo sfruttamento dei suoi giacimenti di petrolio.

Dette royalty servono a vettovagliare le truppe sovietico-cubane di stanza in Angola.

Intendono i ministri degli Affari esteri denunciare siffatte pratiche atte a mantenere con la forza al potere il regime comunista angolano?

Risposta

(2 settembre 1987)

Questo argomento non è stato discusso in sede di cooperazione politica.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1911/86

dell'on. Eisso Woltjer (S — NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 novembre 1986)

(87/C 277/23)

Oggetto: Finanziamento dell'organizzazione di mercato dello zucchero nella Comunità europea; sviluppi sul mercato mondiale

Il 24 marzo 1986 il Consiglio dei Ministri ha deciso il varo di un nuovo regolamento per i mercati del settore dello zucchero. Nell'adottare detto regolamento, ci si è basati sul presupposto che la restituzione media all'esportazione per questo periodo di cinque campagne di commercializzazione sarebbe stata di 35,56 ECU al quintale. Adesso si riscontra che per la prima campagna di commercializzazione, comunque, l'entità della necessaria restituzione all'esportazione è stata ampiamente sottovalutata. L'attuale prezzo sul mercato mondiale si situa al livello di circa 6 centesimi di dollaro a libbra e recentemente gli Stati Uniti d'America hanno venduto quasi 150 000 tonnellate di zucchero alla Cina a 4,75 cents la libbra. Manca qualsiasi indicazione di un possibile miglioramento del prezzo dello zucchero sul mercato mondiale a breve scadenza.

1. La Commissione può specificare in quale misura l'attuale situazione sul mercato mondiale renda necessarie delle modifiche nei vigenti regolamenti relativi ai mercati del settore zuccheriero?
2. La Commissione può fornire sin d'ora uno stato di previsione dei quantitativi di zucchero prodotti nella Comunità nel 1985/1986?
3. Sono esatte le notizie secondo cui, ad esempio a causa del sistema dei prezzi misti e del contenimento dei prezzi di altri prodotti agricoli, le superficie coltivate a barbabietola da zucchero si sarebbero notevolmente estese, per cui la Comunità deve esportare grandi quantità di zucchero?
4. La Commissione è disposta a presentare a brevissima scadenza proposte di modifica del regolamento attuale, basate sui dati attualmente disponibili, e ciò ancor prima che, per la prima volta a due anni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, venga proceduto alla valutazione già annunciata dalla Commissione?
5. La Commissione è disposta a compiere a breve scadenza passi che possano condurre ad un miglioramento della situazione sul mercato mondiale dello zucchero?
6. La Commissione, in tale contesto, è disposta ora a prendere iniziative dal canto suo e a compiere ogni sforzo affinché possa entrare in vigore a breve scadenza una vera e propria Convenzione internazionale sullo zucchero?
7. La Commissione è disposta a proporre, nel quadro della sua politica nel settore dello sviluppo e della cooperazione, provvedimenti in favore dei paesi produttori di zucchero del Terzo Mondo più pesantemente colpiti dalla crisi del mercato mondiale dello zucchero che dura già da diversi anni?

Risposta data dal sig. Andriessen

in nome della Commissione

(6 marzo 1987)

La situazione del mercato mondiale dello zucchero, soprattutto dal 1° luglio 1986, data in cui è entrato in vigore il nuovo regime quinquennale di produzione, effettivamente non consente alla Comunità di esportare le proprie eccedenze di produzione a condizioni ottimali. La Commissione tiene tuttavia a precisare che, in virtù del gioco della concorrenza nel quadro delle gare all'esportazione, il livello delle restituzioni rimane inferiore al prezzo di costo

nominale. La Commissione rammenta all'onorevole parlamentare che l'importo della restituzione da lui indicato, di 35,56 ECU/100 kg, rappresenta la media delle cinque campagne dal 1981/1982 al 1985/1986 e non può essere quindi confrontato con gli importi validi dal 1° luglio 1986, bensì dovrebbe essere messo a riscontro con una cifra analoga, risultante da una proiezione su cinque campagne (dal 1986/1987 al 1990/1991). Il Consiglio ha appunto effettuato un'analisi di questo tipo. Quanto alla situazione del mercato mondiale, la Commissione fa presente che si tratta del mercato dello zucchero greggio, caratterizzato, da diversi mesi, dall'assenza di una tendenza univoca e dal continuo alternarsi di rialzi e ribassi. Al contrario, il mercato mondiale dello zucchero bianco, sul quale esportiamo, appare fondamentalmente sano, essendo caratterizzato da un equilibrio tra domanda e offerta.

Per quanto riguarda il sistema dei prezzi misti, esso è praticato ormai soltanto dai Paesi Bassi e dal Belgio, che peraltro sembrano propensi ad abbandonarlo. Del resto, nel 1986/1987, la superficie coltivata a barbabietola da zucchero nella Comunità dei Dieci è diminuita dell'1,3 % rispetto alla campagna 1985/1986. Quanto alla produzione comunitaria di zucchero per la campagna 1986/1987, si prevedono rese dell'ordine di 12,5 milioni di tonnellate, ossia un raccolto meno abbondante di quello della campagna 1985/1986 (12,7 milioni di tonnellate).

La Commissione si riserva tuttavia di prendere quanto prima — in particolare nel quadro delle proposte di prezzi per la campagna 1987/1988 — le opportune iniziative che dovessero rivelarsi necessarie a breve termine nel settore dello zucchero.

Con riguardo al livello delle quote di produzione e alla ripartizione del relativo onere tra i produttori a decorrere dal 1° luglio 1988, la Commissione presenterà a tempo debito al Consiglio e al Parlamento conformemente all'articolo 23, paragrafo 3 del regolamento di base (CEE) n. 1785/81 ⁽¹⁾, le proposte che riterrà necessarie per le finalità del predetto regolamento, consistenti essenzialmente nell'orientamento della produzione in funzione delle possibilità di assorbimento del mercato e nella copertura delle perdite dovute allo smaltimento delle eccedenze comunitarie mediante contributi finanziari dei produttori.

La Commissione, consapevole della necessità di adottare al più presto possibile misure concrete per migliorare la situazione del mercato mondiale dello zucchero, ritiene che tale esigenza possa essere soddisfatta nel modo migliore con un accordo internazionale sullo zucchero, contenente una serie di clausole economiche. In effetti, essa si sta preparando da tempo a prendere iniziative in questo senso.

Infine, la Commissione resta convinta del fatto che soltanto un risanamento del mercato mondiale dello zucchero nel quadro di un autentico accordo internazionale e nel rispetto del protocollo n. 7 ACP/CEE sullo zucchero potrà

consentire alla Comunità di operare efficacemente a beneficio dei paesi in via di sviluppo produttori di zucchero.

(¹) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1944/86

dell'on. Stephen Hughes (S — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(21 novembre 1986)

(87/C 277/24)

Oggetto: Vendita di eccedenze di carne di manzo al Brasile

Può la Commissione confermare o smentire le recenti notizie secondo cui le eccedenze di carne di manzo vendute al Brasile vengono fatte rientrare nel mercato della Comunità economica europea dopo essere state trasformate e confezionate in tale paese?

È d'accordo la Commissione sul fatto che la reimportazione di tale carne in scatola rende vani i tentativi di vendere le eccedenze della Comunità europea al di fuori della Comunità e che inoltre priva i cittadini della Comunità economica europea di posti di lavoro nell'industria della trasformazione dei prodotti alimentari e in quella conserviera?

Inoltre, è d'accordo la Commissione sul fatto che se è vero che una parte di questo manzo eccedentario viene immesso sul mercato sotto forma di carne in scatola sarebbe preferibile, in termini di occupazione, che la lavorazione avvenisse nella Comunità e non al di fuori di essa?

Risposta data dal sig. Andriessen

in nome della Commissione

(16 febbraio 1987)

A norma del regolamento (CEE) n. 1812/86 (¹), 200 000 tonnellate di quarti compensati provenienti dalle scorte d'intervento sono state vendute al Brasile a seguito della grave situazione deficitaria di carni bovine verificatasi in tale paese nel 1986. Circa la metà del suddetto quantitativo è stata effettivamente importata in Brasile entro la fine di novembre. Alla Commissione risulta con certezza che tutta la carne sinora importata è stata consumata direttamente ed esistono garanzie circa il fatto che anche il quantitativo restante verrà destinato al consumo diretto. Inoltre, secondo informazioni di fonte brasiliana, le esportazioni di carni bovine e di prodotti a base di carne sono state bloccate sin dal settembre 1986 e non si prevede che riprendano finché la situazione dell'approvvigionamento non sarà sostanzialmente migliorata.

La Commissione ha come sempre venduto una parte delle scorte d'intervento all'industria comunitaria della trasformazione. In effetti, negli ultimi dodici mesi il quantitativo

di carni d'intervento venduto a tale industria è stato quasi il doppio di quello venduto in ciascuno degli anni precedenti. I quantitativi da vendere in futuro saranno come in passato, decisi tenendo presente la necessità di garantire una sana gestione del mercato delle carni bovine.

(¹) GU n. L 157 del 12. 6. 1986, pag. 43.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1946/86

dell'on. François Musso (RDE — F)

alla Commissione delle Comunità europee

(21 novembre 1986)

(87/C 277/25)

Oggetto: Eccedenze agricole

La Commissione può precisare quali sono le sue previsioni per i cinque prossimi anni in merito alle eccedenze che dovranno essere immagazzinate per quanto riguarda la carne bovina, il burro, il latte in polvere e i cereali?

Risposta data dal sig. Andriessen

in nome della Commissione

(13 febbraio 1987)

Nella parte introduttiva delle proposte di prezzi agricoli e di misure connesse, la Commissione pubblica ogni anno previsioni a medio termine della produzione e del consumo di prodotti agricoli. Gli ultimi dati pubblicati al riguardo figurano nel documento COM(86) 20 def. (pagg. 16-46) del 6 febbraio 1986. La pubblicazione di tali dati è intesa a fornire non una stima delle scorte future, bensì delle indicazioni sulla prevedibile evoluzione dell'offerta e della domanda dei principali prodotti agricoli, sempreché la regolamentazione vigente non sia modificata. Prima dell'attuale campagna 1986/1987, si era stimato che le eccedenze della produzione di cereali della Comunità a Dodici potrebbero ammontare dal 1986 al 1991 a 80 milioni di tonnellate (cumulate su tutto il periodo), pari al 45 % di un raccolto medio. Per quanto riguarda la produzione lattiera, si era stimato che nel 1992, per la Comunità a Dieci, i prevedibili quantitativi dell'offerta avrebbero superato di 13,3 milioni di tonnellate quelli del consumo interno comunitario. Infine, per le carni bovine, prescindendo dalle fluttuazioni cicliche, si era stimata un'eccedenza di circa 200 000 tonnellate nel 1992 per la Comunità a Dieci. Occorre tuttavia ricordare che dopo l'elaborazione di queste previsioni, sono state adottate

misure di riforma in questi settori, per ripristinare un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2032/86

dell'on. Alexandros Alavanos (COM — GR)

ai ministri degli Affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(28 novembre 1986)

(87/C 277/26)

Oggetto: Sanzioni della Comunità nei confronti della Siria

Nella riunione dei ministri degli Affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica, tenutasi a Londra il 10 novembre 1986, 11 Stati membri della Comunità europea hanno deciso di procedere a sanzioni contro la Siria sulla base di varie accuse da parte della presidenza britannica. Si chiede pertanto ai ministri degli Affari esteri:

1. Per quali motivi non precisano essi che tale decisione rappresenta semplicemente una posizione comune di 11 paesi al di fuori dell'ambito istituzionale della Comunità economica europea e che la Comunità in quanto tale non ha legalmente proceduto ad alcuna misura contro la Siria poiché non era possibile raggiungere l'unanimità, come è necessario anche ai sensi dell'Atto unico europeo sottoscritto il dicembre scorso?
2. Per quali motivi 11 Stati hanno preso una tale decisione contro la Siria, in considerazione del fatto che gli elementi presentati dal governo Thatcher vengono seriamente contestati, e che lo stesso primo ministro francese, sig. Chirac, ha parlato al « Washington Post » di informazioni secondo cui il tentativo di porre una bomba nell'aereo era stato organizzato dai servizi segreti israeliani Mossad in cooperazione con dissidenti siriani e si è schierato contro l'adozione di misure a carico della Siria?
3. In qual modo possono gli 11 Stati far credere che le misure adottate dai paesi occidentali contro vari paesi del Medio Oriente con il pretesto del terrorismo non siano dettate dai motivi di utilità politiche e militari indipendenti dal problema del terrorismo come è il caso degli Stati Uniti d'America, e più precisamente la Casa Bianca, che, pur avendo inserito l'Iran nella lista di paesi che sostengono il terrorismo e avendo formalmente vietato la vendita di armi, mandano inviati speciali del Presidente Reagan nell'Iran per promuovere gli armamenti di questo paese e facilitare sviluppi politici interni a loro vantaggio?
4. Si chiede ai ministri degli Affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica se, e in qual modo, la decisione degli 11 paesi servirà ad affrontare il terrorismo e a facilitare le relazioni con il Medio Oriente.

Risposta

(2 settembre 1987)

Nella dichiarazione alla stampa successiva alla riunione dei ministri degli Affari esteri dei Dodici, del 10 novembre 1986, è stato chiarito che le autorità siriane non hanno aggiunto nulla alla prova presa in considerazione dal tribunale che ha ritenuto Hindawi colpevole. Fu infatti sulla base di tale prova che vennero adottate misure nei confronti della Siria per proteggere i nostri cittadini da eventuali ulteriori atti di terrorismo e per far capire alla Siria nel modo più chiaro possibile che quanto è successo è assolutamente inaccettabile. Non è stato fatto riferimento a decisioni adottate nell'ambito della Comunità economica europea. Per informazione dell'onorevole parlamentare, che è inoltre invitato a far riferimento alla risposta data alla sua interrogazione orale n. H-660/86, si unisce alla presente il testo della dichiarazione alla stampa.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2063/86

dell'on. Andrew Pearce (ED — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 dicembre 1986)

(87/C 277/27)

Oggetto: Contenuto di carne nelle salsicce cotte

È consapevole la Commissione che le normative britanniche ammettono che si descrivano le salsicce cotte come fatte al 100 % di carne, benché sia risaputa la presenza in esse di sale, zucchero, spezie ed altre sostanze chimiche che rendono tale definizione non solo assurda ma anche ingannevole per il consumatore? Intende proporre una nuova formulazione per le descrizioni dei vari prodotti, idonea a garantire un'informazione chiara e onesta del consumatore?

Risposta data da Lord Cockfield

in nome della Commissione

(4 marzo 1987)

1. L'articolo 12, paragrafo 1 dei « Meat Products and Spreadable Fish Products Regulations 1984 » impone l'indicazione sull'etichettatura dei prodotti di carne della quantità di carne fresca adoperata, calcolata in percentuale del peso totale del prodotto finale. Questo sistema provoca inevitabilmente delle difficoltà perché obbliga a paragonare due stadi non sempre paragonabili. La quantità di carne utilizzata all'origine può infatti essere superiore a quella che rimane nel prodotto finale nel caso ad esempio che il prodotto subisca una maturazione e un'essiccagione che provocano una perdita di umidità e quindi di peso. In tale caso la quantità di carne adoperata effettivamente non è

inferiore al 100 % (essa può essere addirittura superiore al 100 % se riferita al peso del prodotto finale).

2. La Commissione condivide il parere dell'onorevole parlamentare secondo cui la normativa britannica non è soddisfacente su questo punto. Essa ritiene che sarebbe più giusto esprimere la quantità di carne utilizzata in percentuale del peso di tutti gli ingredienti adoperati.

La Commissione ha proposto una modifica della direttiva 79/112/CEE ⁽¹⁾, ora all'esame del Parlamento europeo. Il problema sollevato dall'onorevole parlamentare dovrà secondo la Commissione essere risolto in modo soddisfacente nelle prossime direttive di applicazione che saranno adottate in base a detta modifica.

⁽¹⁾ Doc. COM(86) 89 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2138/86

dell'on. Ray Mac Sharry (RDE — IRL)
alla Commissione delle Comunità europee
(2 dicembre 1986)
(87/C 277/28)

Oggetto: Intervento nel settore delle carni bovine

La pressione sul meccanismo di intervento comunitario nel settore delle carni bovine si è notevolmente allentata con la flessione dell'1 % nella produzione mondiale di carni bovine nel 1986, con la probabile flessione del 2,8 % nella produzione di carni bovine comunitarie e con la diminuzione delle giacenze che sono passate da 750 000 tonnellate in gennaio a 600 000 tonnellate alla fine di settembre.

Gli esperti affermano ora che la gestione del mercato delle carni bovine sarà meno costosa per la Comunità negli anni futuri.

Dal 1984 si registra un notevole aumento nel consumo di carni bovine, quando le consegne sono aumentate dell'1,8 %; nel 1985 le consegne sono aumentate del 2,6 % e finora, nel 1986, i consumi sono aumentati dell'1,2 %.

Non ritiene la Commissione che tutti questi fattori indicano che il meccanismo d'intervento per le carni bovine debba essere preservato, specialmente per i particolari mesi autunnali, viste le previsioni di mercato più favorevoli per i prossimi due anni?

Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione
(17 febbraio 1987)

Nonostante gli elementi positivi menzionati dall'onorevole parlamentare, il livello record delle esportazioni e la limitazione ai quarti (e non più alle carcasse) degli acquisti all'intervento, nel 1986, le consegne di carni bovine

all'intervento hanno raggiunto dimensioni senza precedenti. Questo fattore, unitamente ad altri, ha indotto il Consiglio ad accettare le proposte della Commissione concernenti la modifica del sistema.

Un regime d'intervento riveduto sulla base delle decisioni del Consiglio del 16 dicembre 1986 sarà applicato nel settore delle carni bovine dal 6 aprile 1987 al 31 dicembre 1988. La Commissione avvierà la procedura d'intervento nel caso ricorrano le seguenti condizioni:

- la media dei prezzi di mercato comunitari riferiti alla pertinente qualità o al pertinente gruppo di qualità d'intervento risulti inferiore al 91 % del corrispondente prezzo d'intervento e,
- la media dei prezzi di mercato nazionali (ovvero regionali, qualora fosse in tal senso disposto) relativi alla qualità o gruppo di qualità risulti inferiore all'87 % del corrispondente prezzo d'intervento.

Per ogni qualità o gruppo di qualità interessati dall'intervento, il prezzo d'acquisto corrisponderà alla media ponderata dei prezzi di mercato negli Stati membri (ovvero nelle regioni, qualora fosse in tal senso disposto) nei quali si operano gli acquisti all'intervento, maggiorata del 2,5 % del prezzo d'intervento. Il prezzo d'acquisto non sarà comunque fissato ad un livello inferiore a quello dei più elevati tra i prezzi medi di mercato rilevati negli Stati membri o nelle regioni in cui si procede all'acquisto all'intervento.

Oltre a quanto sopra specificato, la Commissione può, ricorrendo alla procedura del comitato di gestione, decidere l'applicazione di misure che si rivelino necessarie per stabilizzare i mercati della Comunità (ovvero delle regioni qualora fosse in tal senso disposto). Oltre ad aiuti all'ammasso privato, tali misure possono includere disposizioni relative ad acquisti all'intervento negli Stati membri o nelle regioni, a condizioni da fissare secondo la procedura del comitato di gestione.

La Commissione ritiene che le condizioni di mercato nel settore delle carni bovine verranno migliorate dal regime d'intervento riveduto, il quale funzionerà in modo più efficace anche durante i cruciali mesi autunnali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2141/86

dell'on. Ray Mac Sharry (RDE — IRL)
alla Commissione delle Comunità europee
(10 dicembre 1986)
(87/C 277/29)

Oggetto: Aiuti alimentari

Potrebbe la Commissione precisare l'ammontare e il tipo di aiuti alimentari che intende inviare ai paesi in via di sviluppo nel corso del 1986?

Risposta data dal sig. Natali
in nome della Commissione
(11 febbraio 1987)

Nel 1986, è stato assegnato, globalmente, un totale di:

- 1 267 000 tonnellate di cereali,
- 86 990 tonnellate di latte scremato in polvere,
- 20 125 tonnellate di butteroil,
- 3 900 tonnellate di zucchero,
- 9 500 tonnellate di olio vegetale,
- 20,3 milioni di ECU di altri prodotti (essenzialmente legumi e pesce).

come aiuto alimentare normale, di emergenza o eccezionale ai paesi in via di sviluppo, su base bilaterale o per il tramite di organizzazioni internazionali e non governative.

Quattro paesi del Sahel, la Zambia e Haiti hanno beneficiato inoltre di sei azioni alternative.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2143/86

dell'on. Anne-Marie Lizin (S — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 dicembre 1986)

(87/C 277/30)

Oggetto: Macchine agricole in Europa — Trasferimenti di materiale nuovo e d'occasione

Può precisare la Commissione:

1. i tipi e le dimensioni delle aziende agricole e la loro ripartizione nelle differenti regioni agricole europee;
2. i tipi di attrezzature agricole utilizzate e la loro ripartizione nelle diverse regioni agricole europee;
3. l'entità degli scambi di attrezzature (nuove e d'occasione) fra i paesi produttori (fabbricanti) e gli altri paesi;
4. gli aiuti governativi speciali di cui possono godere gli agricoltori di alcuni paesi europei per l'acquisto di attrezzature agricole;
5. la domanda di attrezzature agricole d'occasione esistente in Europa e in altri paesi, ripartita per paese, tipo di materiale e volume indicativo;
6. le tendenze e le stime concernenti l'evoluzione delle macchine agricole in Europa e la posizione dell'Europa quale produttore di attrezzature agricole nei confronti del resto del mondo?

Risposta data dal sig. Andriessen

in nome della Commissione

(12 marzo 1987)

1 e 2. Data la lunghezza delle risposte, di cui fanno parte anche numerose tabelle, la Commissione invia direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del

Parlamento europeo i principali dati statistici disponibili sulle strutture delle aziende agricole e sull'impiego delle attrezzature più importanti.

Si precisa al riguardo che i risultati dell'indagine 1983 sulle strutture delle aziende agricole sono contenuti in una pubblicazione dell'*Istituto statistico delle Comunità europee*, parimenti trasmessa all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

3. I dati relativi agli scambi extracomunitari ed intracomunitari nel settore delle macchine agricole e delle trattrici verranno pure comunicati direttamente.

4. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ⁽¹⁾, ed in particolare gli articoli 4 e 8, autorizzano la concessione, in base ad un piano di miglioramento materiale dell'azienda, di aiuti per i beni mobili (quindi anche per il materiale agricolo) pari al 20 % dell'investimento (30 % nelle zone svantaggiate).

Qualora gli investimenti previsti non siano inquadrati in un piano di miglioramento, il livello degli aiuti concessi deve restare inferiore almeno di un quarto.

5. Dato il carattere eterogeneo e il volume ragguardevole della domanda di materiale agricolo d'occasione, la Commissione non è purtroppo in grado di rispondere a tale domanda.

6. Per tutti i tipi di macchine agricole, la domanda comunitaria è fortemente calata a partire dalla fine degli anni '70; le vendite di trattori, ad esempio, sono diminuite nella Comunità economica europea del 30 % tra il 1979 e il 1985.

La Comunità resta comunque il massimo produttore ed esportatore mondiale in questo settore; il 40 % delle esportazioni mondiali proviene infatti dalla Comunità economica europea.

⁽¹⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2172/86

dell'on. Florus Wijsenbeek (LDR — NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 dicembre 1986)

(87/C 277/31)

Oggetto: Proposta di modifica dei regolamenti in materia di trasporti internazionali di persone

La Commissione può confermare che, a tutt'oggi, non ha presentato al Consiglio proposte recanti le necessarie

modifiche dei regolamenti in materia di trasporti internazionali di persone [(CEE) n. 117/66 ⁽¹⁾, (CEE) n. 516/72 ⁽²⁾ e (CEE) n. 517/72 ⁽³⁾], nonostante che, nella sua risposta del 16 luglio 1986 all'interrogazione n. 396/86 del sottoscritto, avesse dichiarato che proposte in questo senso sarebbero state presentate nel corso dell'estate del 1986 e sebbene siamo già giunti alla fine di novembre?

⁽¹⁾ GU n. L 147 del 9. 8. 1986, pag. 2688/66.

⁽²⁾ GU n. L 67 del 20. 3. 1972, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 67 del 20. 3. 1972, pag. 19.

Risposta data dal sig. Clinton Davis

in nome della Commissione

(30 aprile 1987)

Nel campo dei trasporti di persone effettuati mediante torpedoni o autobus, la Commissione ha presentato proposte al Consiglio per due importanti misure che si riferiscono all'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti di persone su strada all'interno di uno Stato membro («cabotaggio») ⁽¹⁾ e alla revisione della vigente normativa comunitaria per i trasporti internazionali ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Doc. COM(87) 31, trasmesso al Parlamento il 5 marzo 1987.

⁽²⁾ Doc. COM(87) 79, trasmesso al Parlamento il 14 aprile 1987.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2259/86

dell'on. Pieter Dankert (S — NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 gennaio 1987)

(87/C 277/32)

Oggetto: Incompatibilità con il diritto comunitario da parte della legge olandese sui mezzi di divulgazione

Il 23 settembre 1986 la Seconda Camera ha adottato ufficialmente la proposta di legge sui mezzi di divulgazione denominata «Norme concernenti la fornitura di programmi radiotelevisivi, il contributo alla radiotelevisiva e la concessione di aiuti agli organi di stampa» ⁽¹⁾.

1. La Commissione ha preso atto dell'articolo del sig. A.W. Hins e altri apparso nel *Nederlands Juristenblad* 1986, alla pagina 1301 e segg. intitolato «La legge sui mezzi di divulgazione: vino vecchio in recipienti bucati»?
2. Condivide la Commissione il punto di vista espresso in tale articolo che gli articoli 66 e/o 72 della proposta di legge sono in contrasto con il trattato CEE in base all'interpretazione della Corte di giustizia delle Comunità europee?

3. In caso affermativo intende la Commissione avviare la procedura di cui all'articolo 169 del trattato CEE contro il governo olandese qualora tale proposta di legge venga adottata dalla Prima Camera ed entri in funzione?

4. In caso affermativo non è sensato mettere al corrente il legislatore olandese di una siffatta intenzione da parte della Commissione?

⁽¹⁾ Il testo di legge emendato è il documento della Camera EK 19 136, n. 27.

Risposta data da Lord Cockfield

in nome della Commissione

(6 luglio 1987)

1. Risposta affermativa.

2. L'articolo 59 del trattato CEE vieta «le restrizioni alla libera circolazione dei servizi all'interno della Comunità ... nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione». La posizione costante della Commissione è stata confermata dalla Corte di giustizia, la quale ha sentenziato che, in mancanza di una espressa diversa disposizione del trattato, un annuncio televisivo deve essere considerato di per sé una prestazione di servizio ⁽¹⁾, che la trasmissione di annunci, compresi quelli pubblicitari, rientra in quanto tale nelle disposizioni del trattato sui servizi ⁽²⁾, e che non vi è motivo di trattare diversamente la trasmissione via cavo ⁽³⁾.

Nella sua risposta all'interrogazione dell'onorevole parlamentare n. 653/85 ⁽⁴⁾ la Commissione dichiarava che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del «Kabelregeling» ignorava il diritto comunitario per vari aspetti. Nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 1527/85 ⁽⁵⁾ dell'on. De Vries la Commissione annunciava di aver iniziato la procedura dell'articolo 169 del trattato CEE. Il recente disegno di legge olandese sui mezzi di comunicazione contiene nell'articolo 66, paragrafo 1, lettera b), sia pur con diversa formulazione una disposizione identica ed è quindi del pari incompatibile con l'articolo 59 del trattato CEE. Dal disegno di legge risulta peraltro che il governo olandese non ritiene di pubblico interesse l'applicazione indiscriminata di restrizioni pubblicitarie interne alla trasmissione di programmi stranieri.

L'articolo 72, paragrafo 4, lettera b) del disegno di legge olandese sui mezzi di comunicazione è in contrasto con l'articolo 59 del trattato CEE in quanto stabilisce che le emittenti televisive olandesi possono essere obbligate a riservare una quota minima dei loro programmi ad opere improntate alla cultura olandese. Questa disposizione concreta, nei confronti dei programmi culturali stranieri, una restrizione discriminatoria basata sulla nazionalità e l'origine non già sotto il profilo giuridico bensì sotto quello pratico, poiché questi programmi non possono generalmente esprimere la cultura olandese. I programmi prodotti in altri Stati membri potrebbero soddisfare questo requisito

solo in circostanze speciali e praticamente rare di per sé stesse discriminatorie, come ad esempio le condizioni che vi abbiano sostanzialmente contribuito cittadini olandesi.

La Commissione auspica vivamente che le autorità olandesi, alle quali è già stata segnalata l'incompatibilità di disposizioni di questo tipo con il diritto comunitario, non promulgino le disposizioni in parola.

3 e 4. Risposta affermativa.

(1) Causa 155/73 Sacchi, Racc. 1974, pagg. 409 e 427.

(2) Sacchi, loc. cit. 431; Causa 52/79 Debaue, Racc. 1980, pagg. 833 e 855.

(3) Debaue, loc. cit.

(4) GU n. C 279 del 30. 10. 1985, pag. 8/9.

(5) GU n. C 99 del 28. 4. 1986, pag. 8.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2277/86

dell'on. Luc Beyer de Ryke (LDR — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 gennaio 1987)

(87/C 277/33)

Oggetto: Nuovi prodotti alimentari (NPA)

Si parla sempre di più di nuovi prodotti alimentari (NPA); si tratta di alimenti prodotti nei settori industriali agroalimentari (per esempio: burro delipidato, tofu, proteine totali, polpa di granchio ricostituita e così via).

La Commissione incoraggia le ricerche in questo nuovo settore dell'industria agroalimentare?

Quali sono gli sbocchi di questi nuovi metodi?

Risposta data da Lord Cockfield

in nome della Commissione

(3 marzo 1987)

La Commissione incoraggia le ricerche nel settore alimentare, ed in particolare quelle relative ai processi di lavorazione dei prodotti alimentari, mediante diversi programmi COST (COST 90, 90 bis, 91 e 91 bis) che prendono in considerazione gli effetti di alcuni processi sulla qualità e sulle proprietà fisiche e nutrizionali degli alimenti. Questi programmi sono stati svolti in cooperazione con alcuni paesi terzi quali Svezia, Finlandia e Svizzera.

La Commissione sta elaborando proposte per un programma di ricerca scientifica e tecnologica di ampia portata in campo alimentare che miri a coprire tutti gli aspetti della lavorazione degli alimenti dalla fattoria al consumatore.

La ricerca comunitaria si svolge a livello precommerciale e non è quindi diretta ad uno specifico sviluppo commerciale dei prodotti, fase che viene lasciata all'industria alimentare,

la quale si assume il compito di valutare il potenziale di mercato in termini di rischi e benefici.

La Commissione non è quindi in grado di rispondere all'onorevole parlamentare per quanto riguarda l'ultimo punto della sua interrogazione.

Nella sua comunicazione sulla legislazione alimentare del novembre 1985 la Commissione ha tuttavia dato risalto all'esigenza di tutelare la salute del pubblico e di fornire ai consumatori informazioni adeguate in merito a tutti gli alimenti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2396/86

dell'on. Richard Cottrell (ED — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 gennaio 1987)

(87/C 277/34)

Oggetto: Produzione vinicola

In che modo la Commissione intende proporre di controllare la produzione vinicola?

Risposta data dal sig. Andriessen

in nome della Commissione

(30 marzo 1987)

La costante diminuzione del consumo di vino in alcuni paesi produttori ha provocato, in primo luogo, uno squilibrio tra la domanda e l'offerta. Per far fronte alla situazione, la Commissione ritiene che la politica vitivinicola debba porsi come obiettivo a medio e lungo termine un calo della produzione.

A tal fine sono già state adottate misure intese:

— a ridurre notevolmente le superficie vitate, per mezzo di misure di estirpazione ⁽¹⁾

— a scoraggiare rese elevate per ettaro, mediante una politica restrittiva in materia di distillazione.

Nell'ipotesi che, per effetto delle misure di estirpazione adottate nel 1985, le superfici si riducano effettivamente nella misura prevista, corrispondente a un volume di circa 25 milioni di ettolitri, l'eccedenza per la Comunità dei Dodici si manterrà al livello di 25 milioni di ettolitri nel 1992.

La Commissione ritiene pertanto che le misure di estirpazione debbano essere necessariamente accompagnate da una limitazione dei diritti di reimpianto e, a tal fine, ha già presentato una proposta al Consiglio all'inizio del 1986 ⁽²⁾.

La politica strutturale dev'essere abbinata a una politica restrittiva in materia di gestione del mercato, in modo sia

da incitare i produttori a partecipare alle misure di estirpazione, sia da scoraggiare le rese elevate per ettaro.

A questo proposito, le decisioni adottate dal Vertice di Dublino del 1984 hanno indotto la Commissione a ridurre progressivamente gli interventi a prezzi elevati ed a sostituirli con la distillazione obbligatoria, la quale, oltre a poter essere realizzata a basso prezzo, ha pure per effetto di penalizzare le rese troppo cospicue.

Fintantoché l'impiego del saccarosio nelle regioni settentrionali non sarà vietato, la Comunità sarà costretta a prendere provvedimenti per neutralizzare la discriminazione economica a danno delle altre regioni della Comunità economica europea in cui tale pratica è proibita. Questa situazione, oltre a provocare ingenti spese comunitarie, induce i produttori ad incrementare le rese, poiché i costi — già piuttosto modesti — occasionati da un aumento del titolo alcolometrico vengono ampiamente compensati da un maggior volume di prodotto disponibile.

Come già indicato nella risposta all'interrogazione orale n. H-583/85 dell'on. Elles ⁽³⁾, la Commissione ha sempre insistito sul divieto del saccarosio e, per tale motivo, ritiene che il rapporto sui vari aspetti dell'arricchimento, previsto all'articolo 33 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 ⁽⁴⁾, debba essere presentato, unitamente a proposte adeguate, prima del 1990, in modo che il Consiglio possa eventualmente prendere una decisione entro un termine più consono alle esigenze del mercato e più conforme agli imperativi di bilancio.

Inoltre, ai fini di una migliore valutazione e di un maggior controllo della produzione vinicola, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 2392/86, relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario ⁽⁵⁾. Indipendentemente da detto schedario, la Commissione giudica necessario intensificare i controlli nel settore vitivinicolo, onde evitare che le giacenze causate da una produzione eccedentaria vengano ulteriormente gonfiate da vini non conformi alla normativa comunitaria.

(1) GU n. L 88 del 28. 3. 1985, pag. 8, regolamento (CEE) n. 777/85 del Consiglio.

(2) Doc. COM(86) 20 def. del 6 febbraio 1986.

(3) *Dibattiti del Parlamento europeo*, n. 2-333, dicembre 1985.

(4) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(5) GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2419/86

dell'on. Caroline Jackson (ED — GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(23 gennaio 1987)
(87/C 277/35)

Oggetto: Qualità dell'inchiostro impiegato per marchiare le carcasse di animali

L'industria alimentare del Regno Unito intende cambiare il tipo di inchiostro utilizzato per apporre il marchio di igiene

sulle carcasse di animali dal violetto di metile al colore cioccolato bruno HT, poiché quest'ultimo colore risulta più accettabile per i consumatori britannici. Qual è la reazione della Commissione?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione
(12 marzo 1987)**

La Commissione è al corrente delle richieste, provenienti dall'industria e dai consumatori britannici, di impiegare altri inchiostri per la marchiatura delle carni fresche, in sostituzione del violetto di metile. In un parere concernente la marchiatura con violetto di metile, il Comitato scientifico per l'alimentazione umana raccomandava di rimettere in discussione l'uso di questo inchiostro ⁽¹⁾.

Nell'intento di trovare una soluzione a questo problema, la Commissione ha esaminato l'opportunità di utilizzare altri inchiostri, ampiamente collaudati a livello internazionale, per la marchiatura delle carni fresche; si è pensato, in particolare, al bruno HT (colorante marrone) e all'eritrosina (colorante rosso).

Il 19 settembre 1985, il Comitato scientifico per l'alimentazione umana si è pronunciato nei seguenti termini sui due inchiostri summenzionati.

«Il bruno HT è ritenuto accettabile come additivo alimentare ⁽²⁾. L'eritrosina, sulla cui innocuità sono stati sollevati dubbi da un recente studio realizzato negli Stati Uniti d'America, è ritenuta temporaneamente accettabile come additivo alimentare, fintantoché le ricerche in corso non abbiano apportato ulteriori elementi conoscitivi in materia ⁽²⁾.

Sulla base di quanto premesso e considerando che può essere ingerita soltanto una quantità minima di colorante proveniente dal marchio apposto sulle carni fresche, il Comitato ritiene di poter escludere che il bruno HT e l'eritrosina possano avere effetti nocivi sui consumatori di carni fresche. Nondimeno, il Comitato giudica preferibile il bruno HT ».

Qualsiasi inchiostro utilizzato per l'apposizione di marchi d'igiene ufficiali dev'essere non soltanto innocuo dal punto di vista tossicologico, ma anche tecnicamente funzionale. La Commissione ha provveduto a verificare sperimentalmente l'idoneità tecnica di entrambi gli inchiostri.

L'eritrosina ha dato risultati soddisfacenti (leggibilità, contrasto, indelebilità) ma, come si è detto in precedenza, la sua introduzione è subordinata ai risultati delle ricerche in corso sulle proprietà tossicologiche di questa sostanza.

Anche il bruno HT è stato sottoposto a prove sperimentali, che ne hanno confermato l'idoneità alla marchiatura delle carni suine e ovine; sulle superfici scure (carne bovine et equine), tuttavia, esso produce scarso contrasto.

La Commissione intende proseguire la ricerca di una soluzione ottimale a questo problema.

La Commissione fa rilevare all'onorevole parlamentare che gli Stati membri non sono tenuti a marchiare le carni per mezzo di inchiostri, bensì possono ricorrere alla marchiatura a fuoco, secondo quanto disposto dalla direttiva 64/433/CEE del Consiglio, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Quarta serie di relazioni del CSAU, 1977.

⁽²⁾ Quattordicesima serie di relazioni del CSAU, 1983.

⁽³⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2429/86

dell'on. Marie-Noëlle Lienemann (S — F)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 gennaio 1987)

(87/C 277/36)

Oggetto: La parassitosi dell'ape

Un parassita dell'ape sta devastando gli alveari d'Europa. Data la gravità della situazione, ritiene la Commissione che si possa intervenire in maniera efficace?

Ha previsto di intervenire al riguardo?

Risposta data dal sig. Andriessen

in nome della Commissione

(27 marzo 1987)

La Commissione condivide le inquietudini dell'onorevole parlamentare quanto alla grave minaccia rappresentata per l'apicoltura europea dall'epizoozia denominata « varroatosi », che negli ultimi anni si è rapidamente diffusa tra le popolazioni di api in quasi tutti gli Stati membri.

Vista la gravità della situazione, la Commissione ha giudicato opportuno promuovere ricerche urgenti al fine sia di trovare al più presto nuovi metodi di eradicazione, e se possibile di prevenzione, sia di perfezionare quelli già esistenti. In questo spirito, essa ha assunto a proprio carico le spese di un seminario sulla varroatosi tenutosi nel febbraio 1983 a Wageningen (Paesi Bassi), comprese le spese di pubblicazione dei dibattiti. Questo seminario ha permesso — dopo un primo scambio di opinioni tra i rappresentanti di principali istituti interessati degli Stati membri — di fare un bilancio delle conoscenze e delle ricerche su molteplici aspetti della malattia.

In seguito a questa prima iniziativa, nel 1984/1985 è stato finanziato, in virtù del regolamento (CEE) n. 1196/81 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti all'apicoltura ⁽¹⁾, un programma di ricerche specifiche; successivamente è stato finanziato, in base al programma quinquennale di coordinamento della ricerca (1984-1988) un programma più sviluppato, cui è stato dato l'avvio nel 1985 e nel 1986.

I risultati finora ottenuti dai ricercatori in queste ultime due serie di azioni sono stati a loro volta analizzati in un seminario tenutosi nella Repubblica federale di Germania nell'ottobre 1986, uno dei cui obiettivi era precisamente quello di raccogliere tutte le informazioni disponibili e di concentrarle, ai fini della lotta contro la malattia, in uno strumento unico che la Commissione pubblicherà prossimamente.

La Commissione fa pure presente che, in seguito alla risoluzione sulla promozione dell'apicoltura nella Comunità economica europea ⁽²⁾ adottata dal Parlamento europeo nell'ottobre 1985, è stato stanziato alla voce 3815 del bilancio 1986 un importo di 500 000 ECU per il finanziamento di azioni di lotta contro la varroatosi. La Commissione ha inoltre iscritto un ammontare identico, con il medesimo obiettivo di eradicazione, nel progetto preliminare di bilancio 1987.

Quanto alle azioni da finanziare con i mezzi stanziati per il 1986, la Commissione ha deciso di distribuire tali risorse direttamente alle organizzazioni centrali riconosciute rappresentative dalle competenti autorità nazionali, riservando una quota più elevata agli Stati membri in cui la malattia ha finora provocato i maggiori danni. Questi fondi sono destinati più particolarmente al finanziamento prioritario di azioni formative e propagandistiche sulla varroatosi.

⁽¹⁾ GU n. L 122 del 6. 5. 1981, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 343 del 31. 12. 1985, pag. 121.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2475/86

dell'on. Pol Marck (PPE — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 gennaio 1987)

(87/C 277/37)

Oggetto: Funzionamento dei comitati di gestione

Circa la decisione della Commissione figurante nel regolamento (CEE) n. 3587/86 ⁽¹⁾ concernente la modifica dei coefficienti di adattamento da applicare all'intervento della Comunità economica europea nel settore degli ortofrutticoli, le organizzazioni professionali interessate lamentano la mancata consultazione del comitato di gestione interessato.

La Commissione può comunicare:

1. fino a che punto il comitato di gestione è stato consultato, con indicazione delle date precise;
2. perché non è stato espresso alcun parere;
3. perché le proposte del COPA non sono state seguite;

4. se avrà ancora luogo una consultazione?

(¹) GU n. L 334 del 27. 11. 1986, pag. 1.

Risposta data dal sig. Andriessen

in nome della Commissione

(31 marzo 1987)

1. I coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto sono fissati in base ai rapporti di prezzo esistenti sul mercato comunitario tra i cosiddetti «prodotti pilota» per i quali sono stati fissati i prezzi di base e di acquisto, e i prodotti che presentano caratteristiche commerciali diverse. Dato che tali rapporti di prezzo hanno subito un'evoluzione significativa rispetto al momento della loro fissazione, si è reso necessario procedere a un adeguamento generale, che d'altro canto era stato richiesto da vari Stati membri.

Il progetto conseguentemente predisposto dai servizi della Commissione sulla base dei dati rilevati sul mercato e comunicati dagli Stati membri è stato discusso nell'ambito dei seguenti comitati di gestione per gli ortofrutticoli:

comitato di gestione n. 326 del 15 aprile 1986,
comitato di gestione n. 328 del 26 maggio 1986,
comitato di gestione n. 330 del 12 settembre 1986,
comitato di gestione n. 331 dell'8 ottobre 1986.

2. A seguito di tali discussioni, un progetto riveduto è stato messo ai voti dal comitato di gestione, che si è pronunciato l'8 ottobre 1986.

3. Le proposte avanzate dal Copa hanno potuto essere accolte nella misura in cui apparivano giustificate dall'insieme dei dati rilevati sui diversi mercati comunitari.

4. Il regolamento, sottoposto al voto del comitato di gestione e successivamente adottato dalla Commissione, non sarà più oggetto di consultazione.

Nondimeno, la Commissione continuerà a seguire con attenzione l'andamento dei dati di mercato che condizionano il calcolo dei suddetti coefficienti, in modo da poter presentare proposte adeguate in caso di necessità. Dette proposte seguirebbero allora un *iter* analogo a quello sopra descritto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2514/86

dell'on. José Happart (S — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 gennaio 1987)

(87/C 277/38)

Oggetto: Meccanismo del prezzo degli ortofrutticoli

La Commissione ha modificato i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli

ortofrutticoli. Detta modifica determina ribassi inaccettabili dei prezzi di ritiro per numerosi prodotti orticoli.

La Commissione è cosciente del fatto che tale evoluzione della gestione della politica agricola comune esercita effetti estremamente negativi sui redditi dei produttori?

La Commissione intende adottare misure volte a controbilanciare gli effetti negativi sui livelli di prezzo ammessi?

Risposta data dal sig. Andriessen

in nome della Commissione

(31 marzo 1987)

I coefficienti applicati ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli per determinare i prezzi di ritiro sono fissati sulla base dei rapporti di prezzo esistenti sul mercato comunitario tra i cosiddetti «prodotti pilota» per i quali sono fissati i prezzi di base e di acquisto, e i prodotti con caratteristiche commerciali diverse. Un aggiornamento di tali coefficienti è risultato necessario, in quanto nella Comunità i rapporti di prezzo di cui sopra hanno subito una notevole evoluzione rispetto al periodo in cui erano stati fissati.

La Commissione è convinta che l'introduzione dei nuovi coefficienti non sia tale da esercitare una forte incidenza sul reddito dei produttori, poiché quest'ultimo proviene normalmente dalle vendite effettuate sul mercato a prezzi nettamente superiori a quelli di ritiro. In realtà, i ritiri interessano una quota marginale della produzione totale di ortofrutticoli (il 4,05 % nel corso della campagna 1984/1985), pur producendo un effetto di sostegno dei prezzi nei casi in cui l'offerta sia temporaneamente superiore alle possibilità di assorbimento del mercato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2580/86

dell'on. Luc Beyer de Ryke (LDR — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 febbraio 1987)

(87/C 277/39)

Oggetto: Mele — Salvaguardia e sviluppo delle varietà regionali tradizionali

Fino a qualche decina di anni addietro la Francia contava più di 2 000 varietà di mele. Oggi il 93 % della produzione è costituito da cinque varietà di origine soprattutto americana (la sola «golden» ne rappresenta il 71 %).

In Francia, nella regione del Berry, a Neuvy-Saint-Sépulcre (dipartimento di Indre) è stata costituita una società pomologica allo scopo di creare un «frutteto conservativo» innestando in vecchissimi alberi ancora vitali eccellenti varietà in via di estinzione.

È la Commissione al corrente di questa e altre simili iniziative? Intende essa incoraggiarle e aiutarle a svilupparsi?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione
(30 marzo 1987)**

La Commissione, pur essendo assai interessata alla conservazione del materiale genetico, non è informata circa l'iniziativa presa nella regione del Berry ai fini della creazione di un «frutteto conservativo».

Per contro, nell'ambito del programma comunitario 1979-1983 sulle «banche di geni»⁽¹⁾, le attività di coordinamento hanno favorito la costituzione di una collezione vegetale di pomoidee che raggruppa circa 400 varietà di mele e circa 500 varietà di pere, collezione in cui sono comprese tutte le varietà nazionali che esistevano in precedenza sul territorio belga. Questa iniziativa a livello di un paese, unica al mondo, è centralizzata alla stazione di fitopatologia di Gembloux. Tale esempio è stato seguito anche da altre regioni della Comunità, che hanno preso iniziative analoghe.

Con l'assistenza dell'INRA di Angers è stato inoltre creato a Dax (Francia) un frutteto sperimentale, avente peraltro obiettivi lievemente diversi: verifica della sensibilità delle pomoidee a determinate malattie, tra cui la necrosi degli alberi fruttiferi, e selezione di varietà resistenti. Tale azione, avviata nel quadro del programma comunitario relativo alla problematica mediterranea, denominato «Agrimed»⁽¹⁾, si protrae nell'attuale programma 1984-1988⁽²⁾; le prime varietà resistenti sono già state ottenute alcuni anni or sono.

(1) GU n. L 316 del 10. 11. 1978, pag. 37, decisione 78/902/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1978.

(2) GU n. L 358 del 22. 12. 1983, pag. 36, decisione 83/641/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1983.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2602/86

dell'on. Louis Eyraud (S — F)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 febbraio 1987)

(87/C 277/40)

Oggetto: Trichinosi equina in Italia

Nel settembre del 1986 una nuova epidemia di trichinosi equina (dopo quelle scoppiate in Francia verso la fine del 1985 in cui 1 200 persone sono rimaste intossicate), si è sviluppata in Italia, nella regione di Parma, e ha colpito circa 300 persone.

È vero che la Commissione è stata informata dell'epidemia soltanto parecchio tempo dopo la fine di quest'ultima? Perché la Commissione, contrariamente a quanto è

successo in Francia nel 1985, non ha inviato un gruppo d'indagine? Che cosa è avvenuto delle ricerche che la Commissione aveva deciso di avviare per identificare i focolai dell'epidemia e i ceppi sospetti? Ci si può attendere l'imminente adozione di misure concrete per evitare il riprodursi di tali epidemie?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione
(23 marzo 1987)**

1. All'inizio di novembre del 1986 la Commissione è stata informata dalle autorità italiane che nella seconda metà del precedente settembre si era verificata un'infestazione collettiva umana da trichine.

Secondo le stesse autorità, la causa probabile di questa infestazione andava ascritta al consumo di carni equine importate in Italia da paesi terzi.

2. Spettava alle competenti autorità nazionali effettuare le indagini epidemiologiche per stabilire, sulla base dei dati rilevati in loco, la natura e l'origine delle carni che avevano provocato l'infestazione.

Contemporaneamente alla comunicazione dei casi d'infestazione umana, le autorità italiane hanno segnalato alla Commissione le misure adottate: obbligo della ricerca delle trichine nelle carni di tutti gli equini macellati in Italia nonché in quelle prodotte negli altri Stati membri e nei paesi terzi e destinate ad essere spedite verso l'Italia.

Tenuto conto di tutti questi elementi, la Commissione non ha ritenuto necessario inviare una missione d'inchiesta in Italia.

L'invio in Francia di una missione comunitaria di esperti veterinari, nel 1985, era stata convenuta nel corso di uno scambio di vedute, in sede di comitato veterinario permanente, sulle due epidemie di trichinosi umana trasmessa da carni equine che si erano manifestate in Francia. Questo scambio di vedute era stato chiesto dal rappresentante francese.

3 e 4. In seguito ai casi di trichinosi umana verificatisi in Francia, il problema della trichinosi equina era stato sottoposto nel dicembre 1985 all'esame di un gruppo di esperti del comitato scientifico veterinario, che raccomandò in particolare di condurre un'indagine epizootologica per circa un anno tra la popolazione equina.

In vari Stati membri ed in paesi terzi sono stati effettuati esami per accertare la presenza di trichine nelle carni equine.

La Commissione ha l'intenzione di riaffidare prossimamente al gruppo di esperti lo studio del problema della trichinosi equina. Tale studio verrà attuato tenendo conto in particolare dei risultati degli esami effettuati nonché delle conclusioni di un esperimento attualmente in corso in un laboratorio francese sulla trichinosi equina.

Sulla base soprattutto delle conclusioni che verranno formulate dagli esperti del comitato scientifico veterinario,

la Commissione studierà l'azione eventuale da prendere a livello comunitario per risolvere questo problema.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2616/86

degli onn. Jean-Pierre Abelin, Jean-Marie Vanlerenberghe, Nicole Fontaine, Jacques Mallet e Michel Debatisse (PPE — F)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 febbraio 1987)

(87/C 277/41)

Oggetto: Tassa eccessiva e discriminatoria sull'acquisto di automobili in taluni Stati membri

Le imposizioni fiscali all'acquisto di autoveicoli nei vari Stati membri differiscono notevolmente, variano attualmente dal 12 % al 20,5 % a seconda del paese.

A parte l'effetto nefasto sui meccanismi del mercato comune dell'automobile, tali divergenze favoriscono le importazioni di autoveicoli a basso costo dal Giappone, dalla Corea del Sud e dai paesi dell'Est e determinano la contrazione della domanda di automobili.

La Commissione non ritiene che sarebbe opportuno ridurre tali differenze di tassazione tra gli Stati membri? Quali misure intende essa adottare in questo settore nella prospettiva della realizzazione degli obiettivi del *Libro bianco* sul mercato interno europeo?

Risposta data da Lord Cockfield

in nome della Commissione

(3 luglio 1987)

La Commissione è d'accordo con gli onorevoli parlamentari che le attuali sensibili differenze del livello di imposizione all'acquisto di autoveicoli fra gli Stati membri ostacolano il buon funzionamento del mercato comune.

Le alte aliquote di imposizione *ad valorem* applicate da certi Stati membri favoriscono naturalmente l'acquisto di autoveicoli a basso prezzo rispetto ai veicoli più costosi.

Quando ha constatato che l'imposizione troppo elevata degli autoveicoli contravveniva all'articolo 95 del trattato CEE, la Commissione ha avviato la procedura dell'articolo 169 del trattato (Danimarca e Grecia).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2619/86

dell'on. Fernand Herman (PPE — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 febbraio 1987)

(87/C 277/42)

Oggetto: Immatricolazione di autoveicoli negli Stati membri

La Commissione può far sapere se è conforme al trattato di Roma che un cittadino lussemburghese impiegato nel Lussemburgo, (dove ha la sua prima residenza) ma affittuario di una casa nella Repubblica federale di Germania nella quale si reca regolarmente con un'automobile immatricolata nel Lussemburgo, sia obbligato ad immatricolare l'automobile nella Repubblica federale di Germania per evitare la minaccia di sequestro della stessa ogni volta che attraversa la frontiera?

In caso di risposta negativa, può la Commissione adottare misure per far cessare tale situazione?

Si tratta del cittadino Fernand Haas, impiegato presso la società Goodyear e domiciliato vicino a Hettelbruck. Ha in affitto una seconda abitazione a D-5529 Ammeldingen/Our (Verbandsgemeinde Neverburg).

Il posto di frontiera dove incontra difficoltà è situato a Wallendorf.

Risposta data da Lord Cockfield

in nome della Commissione

(13 luglio 1987)

La direttiva del Consiglio del 28 marzo 1983, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto ⁽¹⁾ dispone, come norma fondamentale, che un veicolo possa circolare in tutti gli Stati membri della Comunità in regime di franchigia fiscale qualora sia immatricolato nello Stato membro di residenza del conducente.

Le norme generali per la determinazione della residenza sono stabilite dall'articolo 7 della direttiva di cui sopra, la quale precisa in particolare che: « Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si intende per « residenza normale » il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione ed il luogo in cui abita. Tuttavia, nel caso di una persona i cui legami professionali siano situati in un luogo diverso da quello dei legami personali e che pertanto sia indotta a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché tale persona vi ritorni regolarmente ».

Per determinare se la residenza normale del sig. Haas si trovi effettivamente nel Lussemburgo, occorre che l'onorevole parlamentare trasmetta alla Commissione informazio-

ni supplementari, in particolare sulla durata media della residenza (circa 185 giorni all'anno).

(¹) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 59, direttiva 83/182 del Consiglio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2646/86

dell'on. Ben Visser (S — NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 febbraio 1987)

(87/C 277/43)

Oggetto: Sovvenzione agli armatori

1. I Paesi Bassi concedono degli aiuti agli armatori anche se la commessa verrà data ad un cantiere navale della Corea del Sud. Tale aiuto è conforme alla direttiva recentemente adottata dal Consiglio? L'aiuto concesso sotto questo titolo rientra nel tetto di sovvenzionamento indicato nella direttiva?

2. Un'alternativa agli aiuti alle aziende sarebbe quella di concedere sovvenzioni agli armatori a condizione che la commessa venga concessa ad un cantiere navale europeo. Il vantaggio offerto da questa possibilità è che nelle costruzioni navali europee vi saranno delle sane condizioni di concorrenza e che la commessa sarà riservata alle costruzioni navali della Comunità economica europea. La sovvenzione potrebbe essere erogata dallo Stato in cui si trova il cantiere navale al quale è stata concessa la commessa. La Commissione ha esaminato questa possibilità e perché è stata scartata?

3. Poiché il tetto degli aiuti è applicabile agli aiuti ai cantieri navali e agli aiuti agli armatori e a prescindere dal quadro in cui ha luogo questa concessione di aiuti, la Commissione può indicare come ha luogo il controllo volto ad evitare che non venga superato il sovvenzionamento massimo? Questo regime come può essere reso trasparente quando ciascuno dei vari enti pubblici (locali, regionali e nazionali) può concedere il proprio aiuto e sono erogati aiuti sotto vari titoli (aiuto generale, aiuto settoriale ecc.)?

Risposta data dal sig. Sutherland

in nome della Commissione

(15 luglio 1987)

1. Gli aiuti alla costruzione navale cui si riferisce la sesta direttiva (¹) sono tutti gli aiuti di cui beneficiano direttamente o indirettamente i cantieri navali della Comunità. Gli aiuti che certi Stati membri concedono ai loro armatori per navi ordinate in paesi terzi devono essere notificati alla Commissione, pur non rientrando nel calcolo del massimale.

2. La maggioranza degli Stati membri concedono già aiuti sotto forma di agevolazioni di credito all'esportazione, indipendentemente dalla nazionalità dell'armatore. Queste agevolazioni creditizie devono tuttavia soddisfare a rigorose condizioni stabilite dal Consiglio dell'OCDE.

I servizi della Commissione hanno studiato l'alternativa proposta dall'onorevole parlamentare. L'idea di instaurare un sistema di crediti nazionali aperto a tutti gli armatori della Comunità, il cosiddetto «Home Credit Scheme», è stata parimenti discussa con tutti gli Stati membri ma il risultato è stato che, nella situazione attuale, un sistema di questo tipo non basterebbe ad assicurare l'esistenza di una costruzione navale che salvaguardi gli interessi marittimi della Comunità.

3. La Commissione ha sempre tenuto conto di tutti gli aiuti concessi ai cantieri navali della Comunità. Il massimale unico che congloba tutti gli aiuti, indipendentemente dalla forma, dovrebbe permettere una maggiore trasparenza. La Commissione ha previsto un controllo di questi aiuti sia a priori, tramite la previa notificazione di tutti i regimi di aiuti di cui possono beneficiare i cantieri navali, sia a posteriori, mediante le relazioni semestrali e annuali di cui agli allegati della sesta direttiva.

(¹) GU n. L 69 del 12. 3. 1987, pag. 55.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2759/86

dell'on. Lambert Croux (PPE — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 febbraio 1987)

(87/C 277/44)

Oggetto: Creazione a Tokyo di un Centro per la cooperazione industriale

La Commissione può comunicare quale sia la situazione relativa alla creazione e alle prime attività del suddetto Centro, più particolarmente per quanto concerne:

1. la creazione stessa;
2. l'eventuale composizione dell'organo direttivo;
3. gli obiettivi;
4. il programma d'azione;
5. il finanziamento?

Risposta data dal sig. Narjes

in nome della Commissione

(7 luglio 1987)

La Commissione e il ministero giapponese del Commercio internazionale e dell'Industria (MITI) hanno convenuto nel

dicembre 1986 di creare per un periodo sperimentale di due anni un Centro di cooperazione industriale CEE-Giappone che è stato inaugurato ufficialmente nel giugno 1987.

Il Centro funzionerà sotto la direzione di un comitato di controllo congiunto composto da rappresentanti autorevoli dell'industria europea e giapponese e da rappresentanti della Commissione e del MITI. Un comitato di gestione congiunto composto di giapponesi e di rappresentanti delle ditte giapponesi con sede in Europa assicurerà la gestione corrente del Centro e le mansioni di segreteria saranno svolte da personale misto, europeo e giapponese.

Il Centro servirà a promuovere concretamente una più stretta collaborazione industriale in senso lato tra la Comunità e il Giappone. Si tratterà di incoraggiare le società europee a organizzare delle operazioni in Giappone, assistendole nella ricerca di partner industriali in Giappone oppure di formare dei manager e dei tecnici specializzati per lavorare in Giappone o in collegamento con esso nonché di favorire il trasferimento a livello di gestione e di *know-how* di produzione dalle imprese giapponesi a quelle della Comunità.

Le attività del Centro durante la fase pilota saranno duplici:

- organizzazione di corsi intensivi di formazione per tecnici altamente qualificati e manager per quanto riguarda le pratiche industriali in Giappone (questi corsi della durata di quattro a sei mesi saranno basati su un'esperienza pratica di lavoro presso società giapponesi);
- fornitura di servizi d'informazione alle società europee che desiderano aprire sedi in Giappone oppure individuare i potenziali partner industriali (un servizio chiamato «Help Desk»).

Queste attività saranno sottoposte a revisione durante la fase pilota del progetto.

La Commissione e il MITI divideranno i costi del Centro durante la fase pilota cioè i costi di segreteria e dei programmi di formazione. Le società assumeranno a loro carico i costi del loro personale inviato in Giappone per seguire i corsi di formazione. In caso di successo, l'industria dovrebbe assumere la responsabilità del finanziamento a più lungo termine del Centro.

Nella sua risposta all'interrogazione n. 1781/85 ⁽¹⁾ presentata dall'on. Filinis, la Commissione segnala di avere in corso uno scambio di corrispondenza con le autorità belghe per quanto riguarda l'insegnamento della lingua e della cultura materne ai figli di residenti greci.

Può dire la Commissione a che punto siano le cose e se l'insegnamento ai figli degli immigrati in generale sia oramai garantito in Belgio?

(¹) GU n. C 87 del 14. 4. 1986, pag. 13.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2/87

dell'on. Raymonde Dury (S — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 aprile 1987)

(87/C 277/46)

Oggetto: Mancata applicazione della direttiva relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti da parte del settore francofono del ministero della Pubblica Istruzione belga

In Belgio, negli ultimi tre anni, il settore francofono del ministero della Pubblica Istruzione ha sistematicamente trascurato l'applicazione della direttiva 77/486/CEE ⁽¹⁾ relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti.

Una serie di misure, come per esempio la concentrazione dei corsi in locali siti in zone molto distanti, l'imposizione di somme proibitive per l'affitto di altri locali (500 000 franchi belgi per otto locali per un periodo di sei mesi!), costituiscono ostacoli reali all'organizzazione di tale insegnamento.

Ancora di recente, nel settembre 1986, il settore francofono della pubblica istruzione ha sospeso delle azioni specifiche che erano state prese nel rispetto della direttiva summenzionata.

1. Potrebbe la Commissione delle Comunità europee illustrare le misure che intende prendere e realizzare per ottenere il rispetto della direttiva 77/486/CEE da parte dello Stato belga?
2. Potrebbe spiegare per quale motivo, a suo avviso, lo Stato belga pratica due diverse politiche per la formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti: integrazione armoniosa su base interculturale nel settore neerlandofono e assimilazione, con rifiuto di tali misure, nel settore francofono?

(¹) GU n. L 199 del 6. 8. 1987, pag. 32.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2766/86

dell'on. Anne-Marie Lizin (S — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 febbraio 1987)

(87/C 277/45)

Oggetto: Ostacoli al funzionamento delle classi riservate ai figli degli immigrati in Belgio

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3/87

dell'on. Raymonde Dury (S — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 aprile 1987)

(87/C 277/47)

Oggetto: Mancata applicazione della direttiva relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti da parte del settore francofono del ministero della Pubblica Istruzione belga

Da circa tre anni a questa parte il governo belga impone limitazioni ai corsi di lingua e di cultura organizzati in applicazione della direttiva 77/486/CEE relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti. Si possono infatti rilevare notevoli ostacoli all'organizzazione di tali corsi: somme proibitive per l'occupazione di altri locali (500 000 franchi belgi per otto locali per un periodo di sei mesi) e, in un periodo più recente, la sospensione della commissione pedagogica belgo-spagnola, dell'esperienza belgo-marocchina e del rafforzamento del quadro pedagogico nelle scuole che presentano un'alta percentuale di figli di lavoratori migranti.

Ritiene la Commissione delle Comunità europee che tali provvedimenti siano accettabili da parte dello Stato che assicura la presidenza delle Comunità europee e quali misure concrete intende prendere al riguardo?

Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 2766/86, n. 2/87 e n. 3/87 data dal sig. Marín

in nome della Commissione

(3 luglio 1987)

A seguito dell'interrogazione scritta n. 1781/85 dell'on. Filinis, relativa all'insegnamento della lingua e della cultura materne ai figli di residenti greci, la Commissione si è impegnata ad uno scambio di corrispondenza con le autorità belghe e in un'inchiesta presso ambasciate interessate da questo problema.

Dalle informazioni raccolte risulta che le spese di utilizzazione dei locali scolastici richiesti in talune circostanze dalle autorità belghe sono interamente prese a carico dagli Stati d'origine dei bambini interessati e che le famiglie di questi ultimi non devono sostenere alcuna spesa. Questa situazione rientra nell'esigenza di cooperazione fra gli Stati ospitanti e gli Stati d'origine dei bambini cui si fa espressamente riferimento all'articolo 5 della direttiva 77/486/CEE relativa alla scolarizzazione dei bambini dei lavoratori migranti.

Tuttavia, se uno Stato membro si ritenesse leso dal livello delle spese fatturate e considerasse che questo comportamento potrebbe costituire una violazione dell'articolo 3 di detta direttiva, detto Stato potrebbe benissimo impegnare la procedura di cui all'articolo 170 del trattato CEE.

Pur constatando che il problema preciso sollevato dall'on. Filinis non si configurava in una procedura d'infrazione, la Commissione non può che rammaricarsi di qualsiasi politica che renda più difficile la promozione dell'insegnamento della lingua e della cultura materne dei figli dei lavoratori migranti.

La Commissione informa gli onorevoli parlamentari che, nell'intento di un esame regolare di tutti gli aspetti della scolarizzazione dei figli dei lavoratori migranti, presenterà la sua seconda relazione sull'attuazione della direttiva 77/

486/CEE del Consiglio al Consiglio e al Parlamento europeo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2771/86

dell'on. James Ford (S — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 febbraio 1987)

(87/C 277/48)

Oggetto: Fondo sociale europeo

Conviene la Commissione sul fatto che l'economia locale può trarre vantaggio dal tipo di programmi d'azione a scopo di ricerca avviati dalla «Community Economy Limited» nell'ambito del Fondo sociale europeo, e riconosce essa che tali piccole imprese senza scopo di lucro possono incontrare difficoltà nella raccolta di denaro?

Risposta data dal sig. Marín

in nome della Commissione

(10 luglio 1987)

La domanda di contributo di «Community Economy Ltd» è stata approvata per l'esercizio 1986 e rappresenta l'importo richiesto dal beneficiario. Tale cifra corrisponde al 50 % delle spese del progetto.

La regola generale stabilisce che il contributo del Fondo sociale europeo è concesso in ragione del 50 % delle spese imputabili, senza poter tuttavia superare l'ammontare del contributo finanziario dei pubblici poteri dello Stato membro interessato. Tale norma implica che il beneficiario deve ricercare il finanziamento complementare del progetto presso i pubblici poteri dello Stato membro di appartenenza. Il contributo del Fondo sociale europeo è subordinato al versamento di tale aiuto dei pubblici poteri nazionali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2788/86

dell'on. Pieter Dankert (S — NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 marzo 1987)

(87/C 277/49)

Oggetto: Recepimento della legislazione CEE sul vino nei Paesi Bassi

Dal numero 55 del 12 dicembre 1986 della 36ª annata del Bollettino dell'Ente di diritto pubblico specificamente competente, si evince che, l'11 settembre 1986, è stata varata una modifica al regolamento sulla produzione

vitivinicola del 1972. Uno degli scopi di questa modifica della normativa nazionale era di procedere a un adeguamento ai regolamenti CEE attualmente vigenti. È così che, a decorrere dal 13 dicembre 1986, il richiamo a regolamenti CEE già superati nel 1979 che figurava nel preambolo e nel testo del regolamento sul settore vitivinicolo del 1972 è sostituito dal rinvio ai regolamenti CEE attualmente in vigore.

1. È esatto che i Paesi Bassi anche nel periodo dal 2 aprile 1979 al 13 dicembre 1986, si sono basati su regolamenti CEE già ritirati nel 1979 per rendere applicabile la legislazione CEE sul vino nell'ambito nazionale?
2. È esatto che i Paesi Bassi, nel periodo dal 2 aprile 1979 al 13 dicembre 1986, hanno dichiarato applicabili regolamenti che erano già stati ritirati? Se ne deve dedurre che detto paese, nel periodo in parola, non ha reso applicabile, almeno in parte, la legislazione CEE sul vino allora vigente?
3. In caso affermativo, quali ne sono le conseguenze sul piano del diritto e un simile comportamento è compatibile con gli obblighi dei Paesi Bassi in base all'articolo 5 del trattato CEE?
4. Quali conclusioni trae la Commissione dal modo in cui gli Stati membri rendono applicabile il diritto CEE? Il comportamento dei Paesi Bassi sopra accennato è diffuso negli Stati membri in genere?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione
(6 luglio 1987)**

Nel 1979 il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio ⁽¹⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 816/70, che dopo la sua adozione aveva subito numerosissime modifiche. L'articolo 70, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 337/79 dispone che i riferimenti ai regolamenti abrogati si debbono intendere come riferimenti ai nuovi regolamenti.

Conseguentemente, le autorità dei Paesi Bassi non erano tenute, per il semplice fatto della codificazione, a modificare le disposizioni di esecuzione della regolamentazione comunitaria.

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2816/86
dell'on. Vera Squarcialupi (COM — I)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 marzo 1987)
(87/C 277/50)**

Oggetto: Scarico nell'Adriatico di fanghi al fosforo
Il mare Adriatico è sicuramente uno dei più inquinati d'Europa. Pur essendo un bacino chiuso e profondo al

massimo 60 metri, esso riceve solo dal fiume Po un carico di inquinamento pari a quello prodotto da 120 milioni di persone. Il fenomeno dell'eutrofizzazione si ripete sempre più di frequente e sta diventando un problema enorme per l'ambiente e per l'economia di vaste zone italiane interessate soprattutto al turismo. Ciononostante il governo italiano ha di recente concesso l'ennesima proroga del decreto che consente all'industria di fertilizzanti Agrimont — del Gruppo Montedison — di scaricare nell'Adriatico fino a tutto il 1988 i fanghi ad alto contenuto di fosforo residuati dalla produzione.

Tenuto conto che esisterebbero altre destinazioni possibili per tali rifiuti, che l'apporto di fosforo al mare Adriatico dipende in misura notevole dallo scarico in mare dei fanghi e infine che, da anni, la Montedison gode di proroghe continue del permesso di scaricare in mare senza aver mai adottato soluzioni alternative, può la Commissione riferire quali provvedimenti intende prendere nei confronti del governo italiano per mettere fine a un inquinamento tanto grave e pesante, che potrebbe essere evitato?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione
(1° luglio 1987)**

Uno studio svolto per conto della Commissione nel 1979 dimostrava che i rifiuti domestici scaricati dal Po nell'Adriatico corrispondevano al carico inquinante di una popolazione di 14,7 milioni di persone e il totale dei rifiuti industriali equivaleva al carico inquinante di una popolazione di 34,9 milioni di persone.

Secondo talune informazioni fornite dalla Commissione, Agrimont — del Gruppo Montedison — ha ottenuto l'autorizzazione di scaricare nell'Adriatico rifiuti contenenti fosforo fino al 1988, per poter apportare agli impianti le modifiche necessarie ad eliminare tali scarichi.

Una direttiva 76/464/CEE del Consiglio sull'inquinamento causato da talune sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità ⁽¹⁾ prescrive l'eliminazione dell'inquinamento dovuto alle sostanze incluse nell'elenco I e la riduzione dell'inquinamento dovuto alle sostanze incluse nell'elenco II dell'allegato della direttiva. Nell'elenco II sono inclusi i composti inorganici del fosforo e le sostanze che hanno un effetto negativo sul tenore di ossigeno nelle acque. Tale direttiva si applica alle acque costiere interne ed alle acque territoriali, nonché alle acque superficiali interne.

La responsabilità dell'elaborazione di programmi di riduzione dell'inquinamento causato dalle sostanze dell'elenco II, nonché dell'attuazione di tali programmi

incombe agli Stati membri. La Commissione ha organizzato il 22 maggio 1987 una riunione di esperti nazionali per discutere le questioni concernenti la riduzione dell'inquinamento causato da sostanze contenenti fosforo, ed ha prorogato fino al 31 agosto 1987 il periodo di consultazione, per permettere la presentazione di relazioni, prima di adottare decisioni in questo campo.

La Commissione ha già presentato e presenterà proposte per l'eliminazione dell'inquinamento di sostanze dell'elenco I.

Inoltre la Commissione ha presentato nel secondo semestre del 1985 una proposta di direttiva del Consiglio sullo scarico di rifiuti in mare ⁽²⁾, per attuare la sua politica di divieto dello scarico di talune sostanze in mare.

Lo scopo della presente proposta è di prevenire e ridurre l'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti o di altri materiali in mare, ivi compreso l'incenerimento.

La Commissione intende anche presentare proposte di direttive sul controllo e sulla riduzione dell'inquinamento delle acque, causato dall'uso di fertilizzanti e pesticidi.

⁽¹⁾ GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. C 245 del 26. 9. 1985, pag. 2.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2837/86

degli onn. Stephen Hughes, David Martin, Hugh McMahon, Alexander Falconer, Janey Buchan, Kenneth Collins e Geoffrey Hoon (S — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 marzo 1987)

(87/C 277/51)

Oggetto: Centrale di rigenerazione di Dounreay, Caithness, Scozia

Il Parlamento europeo

1. consapevole che il governo britannico, la British Nuclear Fuels plc e l'Autorità britannica per l'energia atomica intendono costruire e attivare quale progetto dimostrativo europeo una centrale per la rigenerazione del combustibile esaurito per reattori veloci a Dounreay, Caithness in Scozia;
2. consapevole che tale progetto rientra nel programma di collaborazione europeo per lo sviluppo dei reattori veloci in quanto la centrale riceverà il combustibile esaurito da rigenerare dai reattori veloci ubicati in vari Stati membri, e rendendosi conto dei suoi potenziali effetti sull'ambiente di tutti gli Stati membri che si affacciano sul Mare del Nord;
3. consapevole dei doveri e della responsabilità assunti dalla Comunità economica europea nell'ambito del trattato Euratom (in particolare dell'art. 37 di questo trattato come specificato dalla raccomandazione 82/

181/Euratom della Commissione) per quanto riguarda il controllo e la richiesta di informazioni sullo sviluppo di installazioni nucleari nonché lo scambio di tecnologia nucleare e di materiale radioattivo tra Stati membri;

4. consapevole che le direttive del Consiglio sulla valutazione degli effetti sull'ambiente di taluni progetti privati e pubblici (85/337/CEE) e sulla supervisione e il controllo all'interno della Comunità economica europea sul trasporto per mare tra vari Stati di residui pericolosi (84/631/CEE) indicano chiaramente la necessità di svolgere una valutazione sull'impatto ambientale dei progetti a vasto raggio realizzati in questo settore e prescrivono la notifica sistematica alla Comunità economica europea di informazioni relative alla circolazione dei residui;
5. allarmato per il fatto che il Segretario di Stato per la Scozia ha rifiutato di istituire una commissione comune d'inchiesta per la pianificazione che raccogliesse le opinioni di tutti gli enti interessati in merito agli effetti a livello nazionale, internazionale ed ecologico nonché energetico del piano di progettazione di tale centrale, ma ha invece ridimensionato drasticamente tale procedura in modo da tener conto solamente di problemi di tipo strettamente locale;

chiede alla Commissione se essa intenda appoggiare la richiesta di svolgere un'inchiesta al massimo livello sul progetto previsto a Dounreay, inchiesta che dovrebbe tener conto di tutti i contributi che gli enti interessati a livello nazionale e internazionale sono pronti a fornire nonché delle conseguenze sul piano locale di tale progetto.

Risposta data dal sig. Clinton Davis

in nome della Commissione

(16 luglio 1987)

Gli impianti di ritrattamento del combustibile nucleare, come altri impianti nucleari, sono soggetti a numerosi obblighi comunitari e in particolare alle disposizioni del trattato Euratom destinate a garantire che le implicazioni radiologiche dovute al funzionamento degli impianti vengano prese in debita considerazione a livello nazionale e comunitario. Le principali disposizioni relative sono:

- Gli articoli da 41 a 43 del trattato Euratom prevedono che, al fine di facilitare lo sviluppo coordinato degli investimenti destinati al conseguimento degli obiettivi di produzione di energia nucleare indicati dai programmi illustrativi della Comunità economica europea, le persone e imprese interessate comunichino alla Commissione i progetti d'investimento al più tardi tre mesi prima della conclusione dei primi contratti. La Commissione comunica il suo punto di vista allo Stato membro interessato. Nella formulazione del suo punto di vista la Commissione tiene conto dell'eventuale impatto generale sull'ambiente derivante dal funzionamento degli impianti in questione,
- l'articolo 37 del trattato Euratom prevede che qualsiasi progetto relativo allo smaltimento di residui radioattivi

sia comunicato alla Commissione per consentire di determinare l'impatto eventuale sugli Stati membri confinanti. La Commissione esprime il suo parere entro un termine di sei mesi, previa consultazione del gruppo di esperti previsto dall'articolo 31 del trattato Euratom. Inoltre la raccomandazione della Commissione del 3 febbraio 1982 prevede che per gli impianti di ritrattamento del combustibile nucleare i dati preliminari relativi debbano essere trasmessi alla Commissione prima della concessione del permesso di costruzione da parte delle autorità competenti,

- la direttiva 80/836/Euratom del Consiglio del 15 luglio 1980 che modifica le direttive contenenti le norme base di sicurezza per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, modificata nel settembre 1984 dalla direttiva 84/467/Euratom prevede tra l'altro che lo Stato membro interessato provveda ad esaminare ed approvare gli impianti proposti sotto il profilo del pericolo dall'esposizione e dell'ubicazione proposta,
- la direttiva 85/337/CEE sulla valutazione delle conseguenze di alcuni progetti pubblici e privati sull'ambiente prevede che gli impianti per il ritrattamento del combustibile nucleare irraggiato siano sottoposti ad una valutazione qualora lo Stato membro in questione ritenga che le loro caratteristiche lo impongano. Tale direttiva prevede che gli Stati membri prendano tutte le misure necessarie per far fronte a tale disposizione entro tre anni dalla sua notifica ⁽¹⁾. La Commissione non può sapere attualmente se la legislazione di attuazione nel Regno Unito sarà in vigore quando verrà presentata la domanda all'autorità competente per l'autorizzazione a procedere con il progetto o l'impianto previsto di Dounreay sarà soggetto a tale legislazione.

Al momento attuale non è pervenuta alla Commissione alcuna comunicazione relativa all'impianto di ritrattamento di Dounreay.

⁽¹⁾ Tale direttiva è stata notificata agli Stati membri il 3 luglio 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2881/86

degli onn. Manfred Wagner (S — D), Victor Abens (S — L), Lydie Schmit (S — L), Willi Rothley (S — D), Kurt Vittinghoff (S — D), Beate Weber (S — D) e Rudi Arndt (S — D)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 marzo 1987)

(87/C 277/52)

Oggetto: Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 1986 sulla centrale nucleare di Cattenom, doc. B 2-788/86

Visti la risoluzione d'urgenza del Parlamento europeo di cui in oggetto, il parere espresso il 22 ottobre 1986 dalla Commissione a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom come pure il comunicato stampa in materia della Commissione del 24 ottobre 1986 [IP(86) 506], si chiede alla Commissione:

1. Quando sarà pubblicata la preannunciata relazione integrale, elaborata dal gruppo di esperti a norma dell'articolo 31 del trattato Euratom? E, in caso negativo, quali motivi lo impediscono?
2. È a conoscenza degli studi in materia di sicurezza di cui al punto 1 della risoluzione del Parlamento europeo ed è essa disposta a renderli noti?
3. Quali azioni legali, così come richiesto dal Parlamento europeo, sono state avviate contro l'entrata in funzione della centrale nucleare di Cattenom in attesa della sentenza definitiva sui ricorsi presentati?
4. Intende la Commissione adottare senza indugio la decisione relativa all'adesione, richiesta dal Parlamento europeo, al ricorso presentato dal Saarland e da numerosi enti locali contro l'autorizzazione di funzionamento alla centrale nucleare?
5. Quali passi di carattere politico e, qualora necessario, legale sono stati compiuti presso la Corte di giustizia europea ai fini della realizzazione del dispositivo automatizzato di sorveglianza permanente a distanza della centrale di Cattenom raccomandato dalla Commissione per garantire una tempestiva informazione della popolazione tedesca e lussemburghese?

Risposta data dal sig. Clinton Davis

in nome della Commissione

(9 luglio 1987)

1. La relazione del gruppo di esperti a norma dell'articolo 37 su cui è basato il parere della Commissione su Cattenom non sarà pubblicata in quanto tale poiché si tratta di un documento interno redatto dagli esperti interessati a condizione che ne venga rispettato il carattere confidenziale. Il documento viene distribuito soltanto come allegato al parere della Commissione trasmesso ufficialmente agli Stati membri interessati. Tale parere è stato pubblicato nel quadro della politica della Commissione volta alla massima trasparenza possibile in questo settore.

2. La Commissione è a conoscenza delle relazioni di EDF e TUV Rheinland sulla sicurezza della centrale di Cattenom oggetto della risoluzione. Qualsiasi decisione sulla distribuzione o pubblicazione di tali relazioni è di competenza degli organismi relatori.

3. Come indicato nella risposta all'interrogazione orale n. H-575/86 dell'on. Bloch von Blottnitz ⁽¹⁾ le autorizzazioni richieste per l'entrata in funzione delle centrali nucleari sono di competenza degli Stati membri.

4. Per quanto riguarda l'adesione della Commissione all'azione giuridica intentata dal Saarland e da numerosi

enti locali presso il « Tribunal Administratif » di Strasburgo è opportuno sottolineare che l'intervento della Commissione può riguardare esclusivamente la violazione del diritto comunitario. In tal caso l'articolo 141 del trattato Euratom conferisce alla Commissione il potere di investire la Corte di giustizia Euratom di tale problema.

Nel caso in questione, tuttavia, il parere della Commissione su Cattenom non contiene alcuna indicazione di tale violazione e di conseguenza non esiste motivo valido per un ricorso della Commissione di fronte alla Corte europea.

5. Per quanto riguarda la situazione giuridica del parere della Commissione, l'articolo 161 del trattato Euratom specifica che « i pareri non sono vincolanti ». Quindi sebbene la Commissione abbia l'obbligo giuridico di formulare un parere non dispone del potere di far rispettare la raccomandazione in esso contenuta. La sua attuazione dipende dalla volontà politica dello (degli) Stato(i) membro(i) in questione.

(¹) *Dibattiti del Parlamento europeo*, n. 2-346 (dicembre 1986).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2887/86

degli onn. Frank Schwalba-Hoth, Brigitte Heinrich
e Dorothee Piemont (ARC — D)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 marzo 1987)

(87/C 277/53)

Oggetto: Inoltro di bambini pseudoadottati dall'Honduras in Europa

A gennaio 1987 l'ex segretario generale delle autorità sanitarie della capitale honduregna Tegucigalpa, sig. Leonardo Villeda, ha dichiarato di fronte ai media che molti stranieri vengono in Honduras per adottare pro forma bambini fisicamente minorati al fine di esercitare un traffico con i loro organi. Ad esempio, a bambini honduregni sarebbero stati enucleati gli occhi per darli ad altri bambini che ne avevano urgente bisogno.

A Choloma, 30 chilometri a nord di San Pedro Sula, sono stati ritrovati a dicembre 1986 tredici bambini in una cosiddetta « casa d'allevamento » dove essi dovevano essere « foraggiati » onde permettere che venisse autorizzata una loro adozione all'estero.

1. Come valuta la Commissione l'eventualità che a famiglie europee con bambini fisicamente minorati venga offerta la possibilità di ottenere che i loro bambini siano nuovamente sani mediante la trapiantazione di organi prelevati da bambini del Terzo Mondo?
2. È la Commissione al corrente di casi in cui i bambini honduregni o di altri Stati latino-americani siano stati sfruttati in Europa come « magazzino di parti di ricambio » per le trapiantazioni?
3. In caso di risposta negativa, è disposta la Commissione ad avviare indagini su tale questione in cooperazione con gli Stati membri della Comunità economica europea?

Risposta data dal sig. Cheysson

in nome della Commissione

(23 luglio 1987)

La Commissione non dispone di informazioni su trapianti di organi effettuati in Europa utilizzando organi di bambini latino-americani.

Secondo la legislazione in materia in vigore negli Stati membri, le adozioni descritte dagli onorevoli parlamentari sarebbero rigorosamente vietate nella Comunità. La Commissione si associa pienamente a questa legislazione. Per quanto riguarda il rispetto e l'applicazione della regolamentazione essa si permette di rinviare alla competenza ed al diritto d'iniziativa degli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2928/86

degli onn. Frank Schwalba-Hoth (ARC — D), Friedrich Graefe zu Baringdorf (ARC — D), Bram van der Lek (ARC — B), Paul Staes (ARC — B), Undine Uta Bloch von Blottnitz (ARC — D), Petronella van Dijk (ARC — NL), Dorothee Piermont (ARC — D),
e Brigitte Heinrich (ARC — D)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 marzo 1987)

(87/C 277/54)

Oggetto: Lotta biologica contro i parassiti

Il niem che appartiene alla famiglia delle meliacee è un albero sempreverde, alto 10, 15 metri, che cresce in terreni sabbiosi, poco argillosi e poco umiferi; il suo sistema radicale si allunga per ben 15 metri di profondità e il suo legno è duro e resistente contro le termiti.

L'albero è diffuso soprattutto in India (oltre 14 milioni di esemplari) e in Africa. Esso è impiegato anche nell'ambito di misure di rimboschimento in Cina, in Nicaragua (circa 250 000 piantagioni annue) e nelle Filippine.

1. In che modo la Commissione giudica la possibilità che il niem offre e può offrire quale fitofarmaco biologico e quindi innocuo dal punto di vista dell'ambiente, per la conservazione delle derrate alimentari, per gli usi domestici e per i lavori nei campi, considerando che le sostanze contenute nelle sue foglie e nei suoi semi agiscono contro i funghi, i nematodi, gli acari e gli insetti (ad es. cavallette, bruchi, larve di coleottero, doriifore della patata, tignola del cavolo, eterotteri, culicidi) proprio al fine di ricostituire le capacità di autoregolazione di un sistema agricolo?
2. In che modo la Commissione giudica gli studi che hanno appurato come le sostanze contenute nel niem siano sicure nel modo più assoluto per gli animali omeotermi e i mammiferi?

3. In che modo la Commissione giudica la possibilità che l'olio di niem offre e può offrire, oltre che per la lotta biologica contro i parassiti, quale sapone e cosmetico per la cura del corpo e dei capelli?
4. In che modo la Commissione giudica le possibilità pedologiche che il niem offre e può offrire in agricoltura?
5. In che modo la Commissione giudica, tenuto conto in particolare dell'incendio di fitofarmaci chimici scoppiato alla Sandoz di Basilea, la possibilità di finanziare singoli progetti di rimboschimento in regioni climaticamente idonee a condizione che le sostanze ottenute dal niem siano successivamente impiegate per altri usi secondari?
6. È noto alla Commissione che la delegazione del Parlamento europeo «CEE-India», nel suo viaggio in India compiuto nella primavera del 1986, ha visitato un istituto che studia le proprietà del niem?

Risposta data dal sig. Natali
in nome della Commissione
(13 luglio 1987)

La Commissione è assolutamente favorevole a tutto ciò che possa contribuire allo sviluppo agricolo, alla sicurezza alimentare e alla protezione delle risorse naturali (ad esempio, attraverso il rimboschimento) nei paesi in via di sviluppo, con mezzi favorevoli alla tutela dell'ambiente.

La Commissione contribuisce finanziariamente, con circa 20 milioni di ECU all'anno, a progetti di rimboschimento nei paesi di cui sopra. Questi progetti possono consistere in grandi impianti oppure essere inseriti in programmi di sviluppo rurale integrato.

Il Niem è stato utilizzato in siffatti progetti soprattutto nella zona sudanese-saheliana, in Thailandia e nell'Isola di Hainan.

Non appena la Commissione avrà ricevuto il rapporto della delegazione del Parlamento europeo recatasi in India a visitare un istituto di ricerca sul Niem, essa lo esaminerà con interesse.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2947/86
dell'on. Carlos Robles Piquer (ED — E)
alla Commissione delle Comunità europee
(18 marzo 1987)
(87/C 277/55)

Oggetto: Seminari sulle nuove biotecnologie

Nei vari Stati membri vengono organizzati sempre più spesso seminari sulle applicazioni delle nuove biotecnolo-

gie in determinati campi dell'attività industriale, farmaceutica, chimica e agricola.

Tali seminari a cui partecipano personalità importanti sia del mondo imprenditoriale che di quello scientifico e che generalmente sono organizzati con la collaborazione e il concorso di istituzioni pubbliche e private, riscuotono un notevole successo e consentono significativi progressi per quanto riguarda la diffusione dell'applicazione pratica delle nuove biotecnologie.

Quali sono pertanto i criteri di ordine pratico e uniforme applicati all'organizzazione dei suddetti seminari? Intende la Commissione fornire un contributo e promuovere il loro svolgimento?

Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione
(1° luglio 1987)

La Commissione condivide l'opinione dell'onorevole parlamentare quanto all'importanza di divulgare i risultati nel settore delle biotecnologie.

La divulgazione delle conoscenze ed una maggiore consapevolezza dell'opinione pubblica sulla natura e sul potenziale delle biotecnologie e delle scienze biologiche, allo scopo di elevare il livello qualitativo del dibattito pubblico, è uno degli obiettivi della Commissione. Infatti, nel novembre 1985 è stata organizzata a Bruxelles un'importante conferenza internazionale sul tema «Industrial Biotechnology in Europe: Issues for Public Policy». Gli atti di questa conferenza (così come quelli delle altre conferenze citate più oltre) sono stati pubblicati e distribuiti in diverse migliaia di copie. In collaborazione con un'impresa greca, il 26-28 giugno 1986 è stata organizzata ad Atene una conferenza internazionale sul tema «Biotecnologia e agricoltura nel bacino mediterraneo». Il 27-29 aprile 1987 è stato invece organizzato a Bruxelles un «Seminario sulle biotecnologie in Europa e nell'America latina». Si è contribuito anche all'organizzazione di numerosi altri seminari e conferenze sulle biotecnologie, quali le conferenze «Bio-Business» del Management Centre Europe nel 1985 e 1987, i congressi triennali sulle biotecnologie in Europa nel 1981, 1984 e 1987. In numerose altre occasioni i rappresentanti della Commissione hanno dato il loro contributo con conferenze o in qualità di presidenti di sessioni di congressi in quasi tutti i paesi della Comunità e in mostre internazionali quali la biotecnica di Hannover, Bio-Expo a Parigi e Biotech a Londra.

I criteri di organizzazione di questi incontri non sono del tutto uniformi e dipendono dalla disponibilità di personale e dall'importanza (qualità, portata, probabile impatto) degli obiettivi. Pur con queste limitazioni, la Commissione è pronta a promuovere tali seminari. Essa ha anche sostenuto il lancio di servizi quali il progetto europeo di informazione sulle biotecnologie (British Library distribuisce 2000 copie gratuite del «EBIP News») e il notiziario

europeo sulle biotecnologie (Biofutur, Parigi) tramite i quali si può dare adeguata pubblicità ai seminari.

Il programma comunitario di azioni nel settore delle biotecnologie, sebbene non preveda l'organizzazione di seminari (a causa dei limitati fondi di bilancio), organizza tuttavia regolarmente riunioni scientifiche sui vari settori trattati dal programma. Se ne ricordano alcune:

- Louvain-La-Neuve, Belgio, 23-26 marzo: «Plants and micro-organisms of agricultural importance» (Piante e microrganismi importanti per l'agricoltura);
- Ioannina, Grecia, 23-25 aprile: «Culture collections and genetic engineering of micro-organisms» (Colture di microrganismi e processi di ingegneria genetica);
- Capri, Italia, 2-6 maggio: «Enzyme engineering» (Ingegneria enzimatica).

Contrariamente ai seminari precedentemente citati, tali incontri sono organizzati per coordinare l'attività dei partecipanti al programma comunitario e vi si partecipa esclusivamente su invito.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2964/86

dell'on. Joyce Quin (S — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 marzo 1987)

(87/C 277/56)

Oggetto: Oneri fissi per l'utenza di servizi pubblici

Le società che nel Regno Unito gestiscono l'elettricità, il gas e i telefoni impongono nelle tariffe commerciali e domestiche un onere fisso per la fornitura del servizio.

Può dire la Commissione se tale sistema è attuato anche negli altri Stati membri e, in caso affermativo, può fornire una rassegna comparativa degli oneri imposti?

Considerando che la fornitura di un servizio rappresenta un investimento fisso e in caso di sospensione di tale servizio si ha un recupero di capitale minimo, se non nullo, per lo meno per quanto riguarda il gas e l'elettricità, ritiene la Commissione che sia giustificata l'imposizione di un onere fisso?

Risposta data dal sig. Mosar

in nome della Commissione

(30 giugno 1987)

Le particolarità tecniche della fornitura di gas ed elettricità richiedono investimenti relativamente pesanti sia sul piano della produzione che del trasporto e della distribuzione locale. Inoltre, visto l'obbligo che hanno le imprese pubbliche di fornire in ogni momento l'energia richiesta

dall'utente, la messa a disposizione di una capacità di fornitura sufficiente rappresenta un elemento essenziale. Ciò è particolarmente significativo per il settore dell'elettricità il cui prodotto non può in genere essere accumulato.

Con il canone fisso si chiede all'utente di coprire i costi che risultano dalla messa a disposizione della capacità necessaria per coprire il suo fabbisogno di elettricità o di gas. Quasi tutti i sistemi di tarifficazione applicati negli Stati membri comprendono tali elementi che variano notevolmente in funzione delle strutture di produzione e di distribuzione.

Due raccomandazioni del Consiglio, e cioè quella del 27 ottobre 1981 relativa alle strutture delle tariffe per l'energia elettrica nella Comunità ⁽¹⁾ e quella del 21 aprile 1983 relativa ai metodi per fissare i prezzi e le tariffe del gas naturale nella Comunità ⁽²⁾ si esprimono in favore di una doppia tarifficazione che comprenda componenti fisse e variabili e che permetta di riprodurre nel migliore dei modi la struttura dei costi per i settori di consumazione citati dall'onorevole parlamentare.

Per quanto riguarda i servizi del telefono, in tutti gli Stati membri la prassi vuole che le amministrazioni delle telecomunicazioni (PTT) o i responsabili della rete percepiscano un canone mensile fisso per servizi telefonici privati e pubblici e per il primo apparecchio telefonico. In alcuni paesi tale canone comprende anche un certo numero di unità mensili gratuite di chiamata. La Commissione non ritiene che il prelievo di un canone fisso sia ingiustificato. La Commissione ignora se le amministrazioni delle telecomunicazioni o i gerenti delle reti degli Stati membri percepiscano altri oneri fissi oltre al suddetto canone.

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 11. 1981.

⁽²⁾ GU n. L 123 dell'11. 5. 1983.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2978/86

dell'on. Giovanni Cervetti (COM — I)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 marzo 1987)

(87/C 277/57)

Oggetto: Liquidazione della società CML-SAE di Lecco, del gruppo multinazionale Brown-Boveri

La società manifatturiera CML-SAE di Lecco è stata posta in liquidazione il 10 febbraio 1987 mentre è ancora in vigore l'accordo, firmato nel maggio 1985, sull'attività produttiva del gruppo. Ciò rappresenta una scelta gravissima di politica industriale, con inevitabili conseguenze sulle attività produttive ed occupazionali del

territorio. Ma rappresenta soprattutto un attacco al diritto di informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese multinazionali.

Non ritiene la Commissione di intervenire affinché il provvedimento sia ritirato e vengano salvaguardate un'importante attività produttiva e una primaria fonte di occupazione e di lavoro?

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione
(9 luglio 1987)**

La Commissione non dispone di informazioni particolari riguardanti la cessazione delle attività della società CML-SAE, che sarebbe avvenuta senza che i lavoratori interessati ed i loro rappresentanti ne fossero informati e fossero stati consultati.

Essa ricorda che, a norma della direttiva 75/129/CEE del Consiglio del 17 febbraio 1975 ⁽¹⁾ in cui si prevede che, anteriormente a licenziamenti collettivi, successivi in particolare alla cessazione delle attività dello stabilimento, i lavoratori siano informati e consultati, gli Stati membri dovevano trasporre, entro due anni, tali esigenze comunitarie nel loro ordinamento interno. Con due sentenze, rispettivamente in data 8 giugno 1982 e 6 novembre 1985, la Corte di giustizia ha dovuto tuttavia constatare che la Repubblica italiana non aveva ancora adottato le misure di trasposizione di tale direttiva, a proposito della quale è opportuno comunque segnalare come essa non si applichi, nel caso di un licenziamento collettivo determinato dalla cessazione delle attività dello stabilimento risultante da una decisione giudiziaria.

La Commissione ricorda inoltre che la sua proposta (emendata) di direttiva relativa all'informazione e alla consultazione dei lavoratori delle società a struttura complessa, in particolare transnazionale, è tuttora dinanzi al Consiglio, che è il solo competente ad adottare una proposta di direttiva che gli sia presentata dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU n. L 48 del 22. 2. 1975, pag. 29.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3023/86
dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S — E)
ai ministri degli Affari esteri degli Stati membri della
Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione
politica
(30 marzo 1987)
(87/C 277/58)**

Oggetto: Detenzioni in Kenya

I ministri degli Affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica sono al corrente delle recenti detenzioni effettuate in Kenya per motivi di sicurezza pubblica e riguardanti oltre un centinaio di persone, molte

delle quali, secondo informazioni ricevute da Amnesty International, sono state torturate?

**Risposta
(7 settembre 1987)**

I Dodici sono al corrente di numerosi arresti effettuati negli ultimi mesi in Kenya per motivi di sicurezza interna ma non sono in grado di confermare le cifre citate e non dispongono di prove che convalidino le asserzioni in merito alla diffusione della tortura. La posizione dei Dodici in materia di diritti dell'uomo è ben nota alle autorità del Kenya.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3037/86
dell'on. Alberto Tridente (ARC — I)
alla Commissione delle Comunità europee
(30 marzo 1987)
(87/C 277/59)**

Oggetto: Deragliamento di due vagoni con materiale radioattivo a Chivasso (Torino)

1. È a conoscenza la Commissione del fatto che il giorno 24 febbraio, nei pressi di Chivasso (Torino) è deragliato un treno, due vagoni del quale contenevano materiale radioattivo?
2. Che tipo di materiale contenevano i due vagoni deragliati?
3. Il trasporto in questione stava avvenendo secondo le normative CEE?
4. Se le normative CEE non sono state rispettate, quali misure intende prendere la Commissione contro chi in questo caso non le ha rispettate?
5. È in grado la Commissione di valutare le possibili conseguenze sulle popolazioni del deragliamento dei due vagoni?
6. Nel caso ci siano conseguenze, quali misure ha preso per difendere i cittadini dalle irradiazioni?

**Risposta data dal sig. Mosar
in nome della Commissione
(15 luglio 1987)**

Secondo le informazioni ricevute dalla Commissione, l'incidente ferroviario al quale si riferisce l'onorevole parlamentare non ha provocato alcuna contaminazione radioattiva dell'ambiente circostante, né alcun irraggiamento di persone in quanto tutti i colli contenenti sostanze radioattive sono rimasti intatti.

Si trattava di prodotti radio-farmaceutici, soprattutto di iodio, di tecnezio e di gallio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3039/86

dell'on. Werner Münch (PPE — D)
alla Commissione delle Comunità europee

(30 marzo 1987)

(87/C 277/60)

Oggetto: Programma di lavoro della Commissione per il 1987

Nel suo programma la Commissione annuncia manifestazioni a carattere europeo in occasione del trentesimo anniversario della firma dei trattati di Roma, nonché manifestazioni sportive, campagne di informazione e azioni in quattro Stati membri per far conoscere la Comunità e i suoi simboli.

Può la Commissione indicare di quali azioni si tratta in concreto, dove verranno svolte, qual è la partecipazione prevista del Parlamento europeo (con riguardo anche al seminario che avrà luogo in marzo a Firenze sulle relazioni tra cultura, economia e tecnologia) e a quale stadio si trovano i singoli preparativi?

Risposta data dal sig. Ripa di Meana

in nome della Commissione

(23 luglio 1987)

La Commissione ha annunciato pubblicamente il suo programma di manifestazioni per il trentesimo anniversario della firma del trattato di Roma nella sua comunicazione alla stampa n. IP 112 del 18 marzo 1987.

Al fine di coordinare le azioni nel quadro del trentesimo anniversario la Commissione ha regolarmente avuto contatti mensili con i suoi servizi d'informazione e quelli del Parlamento europeo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3069/86

dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S — E)

ai ministri degli Affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(30 marzo 1987)

(87/C 277/61)

Oggetto: Detenzioni e torture nella Corea del Sud

Una volta a conoscenza del rapporto di Amnesty International dal titolo «Corea del Sud: violazioni dei diritti dell'uomo», quali misure hanno adottato i ministri degli

Affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica, affinché si ponga fine alla tortura, alla pena di morte e ai processi arbitrari che costituiscono prassi normale nel suddetto paese?

Risposta

(7 settembre 1987)

I Dodici seguono attentamente l'evoluzione della situazione della Corea per quanto riguarda i diritti dell'uomo. Pur non avendo sinora intrapreso un'iniziativa comune, i singoli partner, in occasione dei contatti avuti con eminenti rappresentanti del governo della Corea del Sud, hanno richiamato la loro attenzione sull'importanza annessa dai Dodici ai problemi relativi ai diritti dell'uomo.

I Dodici hanno l'impressione che il governo coreano sia ben consapevole della necessità di progredire in questo campo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3076/86

dell'on. Christian de la Malène (RDE — F)

alla Commissione delle Comunità europee

(30 marzo 1987)

(87/C 277/62)

Oggetto: Importazioni di manioca e di patate dolci dalla Cina e dalla Thailandia

Può indicare la Commissione le ragioni per cui ha deciso di elevare il contingente di importazioni:

1. di manioca proveniente dalla Cina da 250 000 a 350 000 tonnellate;
2. di manioca proveniente dalla Thailandia da 4 750 000 a 5 250 000 tonnellate;
3. di patate dolci provenienti dalla Cina da 420 000 a 600 000 tonnellate.

Non ritiene la Commissione che le importazioni di questi succedanei entreranno in diretta concorrenza con le produzioni degli agricoltori europei proprio nel momento in cui la Comunità economica europea si scontra con difficoltà budgetarie che una decisione del genere non può che aggravare?

Risposta data dal sig. Andriessen

in nome della Commissione

(3 luglio 1987)

Sul piano generale, la Commissione informa di aver già comunicato le proprie risposte alle principali domande poste dall'onorevole parlamentare in una delle sue risposte all'interrogazione scritta n. 2070/86 del sig. Debattisse ⁽¹⁾ e alle interrogazioni orali n. H-706/86 del sig. Debattisse ⁽²⁾ e n. H-707/86 dell'onorevole parlamentare ⁽²⁾.

La Commissione desidera tuttavia sottolineare che i contingenti di manioca sono stati decisi dal Consiglio e che per le patate dolci le importazioni sono state interamente libere ed esenti da dazi doganali nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate, fino all'adozione, nel marzo 1986, di una misura di salvaguardia di carattere provvisorio.

La fissazione di un contingente di 600 000 tonnellate di patate dolci non costituisce, quindi, un aumento delle possibilità di importazione, ma anzi una misura di nuova stabilizzazione.

(1) GU n. C 157 del 15. 6. 1987.

(2) Resoconto *in extenso* della seduta del 21 gennaio 1987 (Allegato).

lotta contro l'AIDS ⁽¹⁾ che riunisce le azioni che essa propone o prevede di attuare nel periodo 1988/1989 cioè:

1. Scambio di esperienza in materia di prevenzione.
2. Politica migratoria, libera circolazione, libertà di stabilimento, parità di accesso all'occupazione di fronte alla prevenzione dell'AIDS.
3. Ricerca.
4. Cooperazione internazionale estesa ai paesi in via di sviluppo.

L'onorevole parlamentare è invitato d'altro lato a riferirsi alle conclusioni ⁽²⁾ che il Consiglio ed i ministri della sanità hanno adottato il 15 maggio 1987, al termine dell'ampio scambio di vedute cui hanno proceduto in base alla comunicazione della Commissione.

(1) Doc. COM(87) 63 def.

(2) Comunicazione alla stampa 6503/87.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3079/86

dell'on. Martine Lehideux (DR — F)
alla Commissione delle Comunità europee
(2 aprile 1987)
(87/C 277/63)

Oggetto: La minaccia dell'AIDS

Sapendo che in Francia vengono denunciati ogni settimana quindici nuovi casi di sindrome di immunodeficienza acquisita, e che secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità nei prossimi anni saranno prevedibilmente 100 milioni i soggetti portatori di questo virus; ritenendo di conseguenza che questa nuova malattia costituisca una minaccia per l'avvenire del genere umano, e constatando che nessun paese della Comunità dispone di conoscenze che consentano di arrestare questo male;

Che cosa intende fare la Commissione per

- lanciare una campagna europea di informazione,
- creare un centro di ricerca sull'AIDS,
- aiutare la creazione di una fondazione su tale malattia,
- coordinare la politica sanitaria in materia dei Dodici,
- istituire un controllo sanitario alle frontiere della Comunità economica europea onde impedire l'entrata e la circolazione degli individui affetti da questa malattia contagiosa ed estremamente pericolosa?

Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione
(3 luglio 1987)

La Commissione, che condivide l'inquietudine espressa dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo di Londra, l'11 febbraio 1987 ha presentato una comunicazione sulla

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 24/87

dell'on. Luc Beyer de Ryke (LDR — B)
alla Commissione delle Comunità europee
(2 aprile 1987)
(87/C 277/64)

Oggetto: Tripolifosfato (TPP) nei detersivi — inquinamento delle acque di superficie

Vari movimenti ecologisti hanno recentemente denunciato la presenza dei fosfati nei detersivi in polvere a causa del TPP, agente detersivo che dà un bucato «più bianco del bianco», in quanto responsabili dell'eutrofizzazione (ossigenazione insufficiente) di parecchi laghi, stagni e fiumi a debole deflusso.

Sei paesi europei (Belgio, Francia, Danimarca, Regno Unito, Spagna e Portogallo) non hanno nessuna legislazione che limiti o vieti l'impiego dei fosfati nei detersivi.

I Paesi Bassi, la Repubblica federale di Germania e l'Italia hanno ridotto il loro utilizzo.

Si è interessata la Commissione del problema dell'utilizzo del TPP nei detersivi e delle relative conseguenze per l'inquinamento delle acque di superficie?

Prevede una direttiva volta a limitare o vietare tale utilizzo?

Prevede di adottare provvedimenti di aiuto al disinquinamento, specie aiuti per la costruzione, laddove è più grave il rischio di eutrofizzazione, di centri di depurazione attrezzati con unità di defosfatizzazione?

Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione
(9 luglio 1987)

Tra le numerose sostanze responsabili dell'eutrofizzazione delle acque superficiali vanno annoverati i fosfati dei detersivi.

Alcuni Stati membri hanno ritenuto necessario intervenire a livello nazionale limitando la quantità di fosfati presenti nei detersivi. La Repubblica federale di Germania e l'Italia l'hanno fatto attraverso norme di legge, i Paesi Bassi su base volontaria. Gli altri nove Stati membri non dispongono di normativa in materia di fosfati.

Come ha già affermato nella risposta all'interrogazione scritta n. 2969/86 dell'on. Roelants du Vivier ⁽¹⁾, la Commissione ritiene che soprattutto sul piano locale o regionale si debbano definire le soluzioni per far fronte all'inquinamento idrico.

Lo studio scientifico di alcuni tipi di eutrofizzazione è stato svolto da enti internazionali, come l'OCSE, che, a pari della Commissione, riconosce la complessità del problema. L'eutrofizzazione dipende in effetti dall'equilibrio tra numerosi fattori diversi: le caratteristiche fisico-chimiche, idrologiche, climatiche e geomorfologiche dei siti naturali e gli apporti nutritivi provenienti da diverse fonti: erosione, precipitazioni, agricoltura, scarichi urbani, industriali, prodotti di igiene domestica, tra cui i detersivi. Il contributo dei detersivi rappresenta una percentuale relativamente debole dell'apporto complessivo proveniente da tutte le altre fonti.

Per questo motivo, pur seguendo con grande attenzione la questione dell'inquinamento delle acque superficiali, la Commissione non prevede provvedimenti comunitari in materia di fosfati nei detersivi.

Per il momento la Commissione non ha preso in considerazione la possibilità di concedere aiuti per lottare contro l'inquinamento delle acque superficiali causato dal tripolifosfato nei detersivi. Il contributo dei fosfati che, attraverso le fogne pubbliche, raggiunge le acque superficiali dovrebbe essere, secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, dell'ordine del 40 % del carico complessivo, percentuale di cui i fosfati provenienti dai detersivi dovrebbero rappresentare il 40-50 %.

⁽¹⁾ GU n. C 270 del 8. 10. 1987.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 32/87

dell'on. Gijs de Vries (LDR — NL)
alla Commissione delle Comunità europee

(2 aprile 1987)

(87/C 277/65)

Oggetto: Posizione concorrenziale dell'industria cantieristica europea

Si sospetta che qualche paese pratichi una concorrenza sleale all'industria cantieristica europea, tra l'altro trascurando alcune convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)

Nel novembre 1986 la Commissione ha comunicato che intende anche «studiare con alcuni paesi di recente industrializzazione in che misura sono rispettate le convenzioni dell'OIL sulla non discriminazione, l'età minima, la sanità e la sicurezza».

1. Con quali paesi la Commissione ha preso contatti?

Qual è la loro aliquota nella produzione cantieristica mondiale?

2. Quali sono i risultati di questa consultazione?

⁽¹⁾ Doc. COM(86) 553 def., Comunicazione sull'industria navale, pag. 5.

Risposta data dal sig. Marín

in nome della Commissione

(8 luglio 1987)

Secondo le stime dell'OCSE e dell'AWES (Association of West european shipbuilders), la capacità mondiale di produzione è diminuita di quasi il 20 % dall'inizio della crisi dell'industria cantieristica nel 1976, ed è scesa da circa 22 milioni di tslc agli attuali 18 milioni di tslc (cifra arrotondata). È pertanto evidente che la capacità di produzione mondiale supera ampiamente la domanda futura non solo a medio termine ma anche a più lungo termine (stima del Giappone: 12 milioni di tslc verso la metà del 1990). Tale riduzione non è stata uniformemente suddivisa tra le varie zone di produzione. Nella Comunità il calo ha superato il 45 %; in Giappone, principale produttore, è di quasi un terzo (varia tra il 27 e il 37 % secondo le fonti) mentre nell'Europa dell'Est la produzione è rimasta stabile. I nuovi arrivati sul mercato internazionale (Corea del Sud, Taiwan e la Repubblica popolare di Cina) hanno nettamente aumentato le proprie capacità (in particolare la Corea del Sud).

Secondo le stime dell'AWES, le nuove commesse ammontano nel 1986 a 9,512 milioni di tslc di cui, in ordini di importanza: Giappone: 3,426 milioni di tslc; CEE-12: 1,701; Corea: 1,352; Repubblica democratica tedesca: 886 000; Jugoslavia: 447 000; Repubblica polare di Cina: 322 000; Polonia: 321 000; Romania: 163 000; Bulgaria: 101 000; Taiwan: 65 000; Brasile: 47 000; Turchia: 38 000.

La Commissione ha sempre manifestato la propria disponibilità nei confronti di azioni politiche di concertazione a livello multilaterale o bilaterale con i suoi principali partner del settore. Esse hanno riguardato in via prioritaria i problemi di sovraccapacità, prezzi e accesso ai mercati. Questa apertura da parte comunitaria non ha però finora trovato riscontro al di là di scambi di informazioni sugli orientamenti e sulle decisioni prese da varie parti.

La Commissione desidera far rilevare che, a prescindere dalle misure di ristrutturazione che sono o saranno adottate nella Comunità, il presupposto per un ritorno a condizioni normali sul mercato è che l'industria sudcoreana della costruzione navale adotti per la costruzione di nuove navi una politica di offerta che tenga conto dei costi.

L'onorevole parlamentare potrà utilmente riferirsi a tale proposito alla risposta che la Commissione ha dato all'interrogazione scritta n. 2642/86 dell'on. Visser ⁽¹⁾.

Questa preoccupazione, che è stata nuovamente ribadita dalla Commissione nelle recenti consultazioni (28-30 aprile) ad alto livello tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Corea, non ha trovato un eco favorevole da parte delle autorità coreane che si sono limitate ad indicare la propria intenzione di non aumentare maggiormente la capacità dei propri cantieri.

La questione del rispetto di talune norme internazionali del lavoro non è stata messa all'ordine del giorno di tali consultazioni multilaterali o bilaterali.

Tuttavia, in tale contesto, la Commissione ricorda, come ha già dichiarato nelle sue risposte alle interrogazioni scritte n. 1702/86 dell'on. Le Roux ⁽²⁾ e 2498/86 dell'on. Magahy ⁽³⁾, che i suoi sforzi al fine di introdurre taluni riferimenti a obiettivi sociali in sede di negoziati preliminari dell'Uruguay Round si sono urtati ad un'opposizione da

parte della maggior parte dei paesi in via di sviluppo partecipanti.

⁽¹⁾ GU n. C 220 del 17. 8. 1987.

⁽²⁾ GU n. C 82 del 30. 3. 1987.

⁽³⁾ GU n. C 226 del 24. 8. 1987.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 43/87

dell'on. Stephen Hughes (S — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 aprile 1987)

(87/C 277/66)

Oggetto: Occupazione femminile

La Commissione può fornire dettagli su tutti i vari progetti ecc. relativi all'occupazione femminile che hanno beneficiato di un contributo finanziario del Fondo sociale, per Stato e fin dall'inizio dell'attività del Fondo sociale?

Risposta data dal sig. Marín

in nome della Commissione

(8 luglio 1987)

L'azione del Fondo sociale europeo (FSE) a favore delle donne non costituisce un settore d'intervento specifico che consenta di rispondere con esattezza alla domanda posta dall'onorevole parlamentare. Sebbene negli orientamenti per la gestione del Fondo esista un punto che accorda una priorità alle iniziative destinate a favorire l'inserimento delle donne in attività in cui sono insufficientemente rappresentate, questo tipo d'intervento costituisce una parte importante sul piano qualitativo, ma insignificante su quello quantitativo (circa l'1,5 % del totale delle approvazioni del FSE). Tuttavia, la ripartizione per paese delle approvazioni concernenti questo punto di orientamento non è rappresentativa: per taluni Stati membri il numero di fascicoli presentati riguardanti questo punto specifico è relativamente ridotto; ciò non impedisce che la partecipazione delle donne negli altri punti di orientamento possa essere notevole.

È pertanto necessaria un'analisi globale d'altro lato, dato che il funzionamento del Fondo sociale europeo è stato modificato notevolmente a decorrere dal 1984, sembra opportuno comparare unicamente le cifre disponibili a partire da tale periodo.

Nella tabella seguente figura un riepilogo del numero di donne beneficiarie del contributo del FSE suddiviso per paese e per anno.

Anno	B	DK	D	GR	F	IR	IT	LUX	NL	UK	ES	P	Totale donne	Totale generale (uomini + donne)	Donne/ uomini
1984	24 117	37 630	47 658	96 378	70 669	67 359	111 341	48	12 907	224 809	—	—	692 916	1 878 976	36 %
1985	25 757	36 630	60 541	128 438	178 339	121 836	199 946	160	8 840	284 330	—	—	1 044 817	2 736 004	38 %
1986	6 812	15 154	20 563	79 452	68 125	56 062	172 480	1 111	6 927	213 965	169 977	47 020	857 648	2 338 281	37 %
1987	16 042	11 639	36 053	103 500	95 762	61 279	185 801	1 336	7 909	351 705	210 758	104 760	1 186 544	3 076 736	38 %

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 64/87**dell'on. Fernand Herman (PPE — B)****alla Commissione delle Comunità europee***(6 aprile 1987)**(87/C 277/67)***Oggetto:** Diploma europeo di «sinobiologia»

È al corrente la Commissione del fatto che una cosiddetta «Università europea di medicina cinese» la cui sede si trova a Rosheim in Alsazia, ma che si dice di Strasburgo, propone corsi di agopuntura e di fitoterapia onde formare dei «sinobiologi»?

I dirigenti di questa «Università», per attirare i candidati e giustificare i diritti d'iscrizione richiesti, sostengono che, in virtù dell'articolo 57 del trattato di Roma e dell'art. 8 a) dell'Atto unico, a partire dal 1993 tutte le professioni riconosciute in almeno uno dei paesi della Comunità economica europea dovranno esserlo anche negli altri. Essi affermano che la professione di agopuntore, per il quale essi rilasciano un diploma e che può essere legalmente esercitata nel Regno Unito anche da coloro che non sono medici, sarà automaticamente legalizzata, alle stesse condizioni, in tutti i paesi membri. Di conseguenza tali diplomi permetteranno l'esercizio di una professione, che sarà autorizzata nei 12 Stati membri della Comunità economica Europea.

È del parere la Commissione che questa interpretazione sia corretta?

Nel caso affermativo, quale direttiva proporrà la Commissione per assicurare l'esercizio concreto di questa professione in tutta la Comunità?

Nel caso negativo, non ritiene essa che i responsabili di questa istituzione, avvalendosi di un'interpretazione impropria del testo dei trattati e utilizzando senza fondamento l'indicazione di «europea», inducano in errore gli studenti, che non esitano a dedicarle tempo e denaro nella fallace speranza di poter, nel 1993, esercitare liberamente la professione di agopuntore in tutto il territorio della Comunità?

In tal caso, non dovrebbe la Commissione, nella sua qualità di custode dei trattati oltre che nell'interesse comunitario, reagire direttamente per far cessare questo stato di cose o perlomeno intervenire presso lo Stato membro nel cui territorio avvengono tali fatti per ottenerne la loro cessazione?

Risposta data da Lord Cockfield**in nome della Commissione***(6 luglio 1987)*

Né il nuovo articolo 8, lettera a) del trattato CEE previsto dall'Atto unico, né il nuovo articolo 57 possono essere interpretati nel senso che dal 1993 tutte le professioni riconosciute in almeno uno Stato membro della Comunità dovranno esserlo in tutti gli altri. La posizione della Commissione in proposito che, come indicato sopra, non deve essere modificata in base all'Atto unico, viene chiarita nelle risposte alle interrogazioni scritte n. 100/79 dell'on. Jahn ⁽¹⁾, n. 154/80 dell'on. Oehler ⁽²⁾ e n. 1864/85 dell'on.

Schleicher ⁽³⁾, riguardanti rispettivamente gli «Heilpraktiker» tedeschi, l'agopuntura ed altre medicine naturali e i chiropratici non laureati in medicina.

Nel caso segnalato dall'onorevole parlamentare, spetta alle giurisdizioni e ad altri competenti organismi degli Stati membri prendere i provvedimenti opportuni.

Al riguardo è utile ricordare che la pubblicità che induce o possa indurre in errore i destinatari rientra nella direttiva del Consiglio sulla pubblicità ingannevole ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 185 del 23. 7. 1979.⁽²⁾ GU n. C 178 del 16. 7. 1980.⁽³⁾ GU n. C 126 del 26. 5. 1986.⁽⁴⁾ GU n. L 250 del 19. 9. 1984.**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 78/87****dell'on. Kenneth Collins (S — GB)****alla Commissione delle Comunità europee***(6 aprile 1987)**(87/C 277/68)***Oggetto:** Allevamento di animali da pelliccia nei paesi CEE

Può la Commissione precisare il numero dei centri di allevamento di animali da pelliccia nei singoli Stati membri, specificando al contempo le specie allevate in ciascuno di essi? Può inoltre indicare eventuali metodi raccomandati per l'abbattimento degli animali allevati per le loro pelli, e far sapere quali disposizioni esistono relativamente all'ispezione dei suddetti centri da parte delle autorità competenti, nonché quali misure sono state adottate per garantire un effettivo benessere degli animali?

Risposta data dal sig. Andriessen**in nome della Commissione***(6 luglio 1987)*

La Commissione non raccoglie informazioni sul numero di centri di allevamento di animali da pelliccia nella Comunità.

Non esistono norme comunitarie sui metodi di abbattimento di animali da pelliccia. La Commissione intende comunque prendere contatto con le autorità competenti degli Stati membri per chiedere se esistano norme in materia e comunicherà quindi all'onorevole parlamentare l'esito dell'inchiesta.

Gli animali allevati ai fini della produzione di pellicce ricadono sotto il disposto della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, già approvata

dalla Comunità economica europea con decisione 78/923/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio del 19 giugno 1978.

L'articolo 7 della convenzione prevede attente e sistematiche ispezioni presso i centri di allevamento al fine di evitare inutili sofferenze.

⁽¹⁾ GU n. L 323 del 17. 11. 1978, pag. 12.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 86/87

dell'on. Jorge Pegado Liz (RDE — P)

al Consiglio delle Comunità europee

(6 aprile 1987)

(87/C 277/69)

Oggetto: Progetti relativi al settore della pesca presentati dal Portogallo nell'ambito del FEAOG

Le autorità portoghesi hanno presentato due progetti nell'ambito dei regolamenti (CEE) n. 2908/83 ⁽¹⁾ e (CEE) n. 355/77 ⁽²⁾, il primo relativo alla costruzione di due impianti per la lavorazione del tonno (PP/43/46 e P/46/86) e il secondo all'ammodernamento di una fabbrica di conserve di pesce a Olhao (Algarve).

Può la Commissione fare il punto della situazione per quanto concerne tali progetti?

⁽¹⁾ GU n. L 290 del 22. 10. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha

in nome della Commissione

(31 luglio 1987)

La procedura d'esame di tutti i progetti trasmessi dagli Stati membri, tra cui i progetti citati dall'onorevole parlamentare — procedura che deve permettere di preparare le decisioni che la Commissione adotterà in virtù dei regolamenti (CEE) n. 4028/86 ⁽¹⁾ e (CEE) n. 355/77 — è attualmente in corso per quanto riguarda l'esercizio 1987; le suddette decisioni dovrebbero essere adottate verso la fine del corrente anno 1987 e verranno notificate agli interessati quanto prima.

⁽¹⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 225/87

dell'on. Marijke Van Hemeldonck (S — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 aprile 1987)

(87/C 277/70)

Oggetto: Carenza di legname nella Comunità economica europea

Con l'adesione di paesi poveri di boschi quali il Regno Unito, la Grecia, la Spagna e il Portogallo, la Comunità si trova di fronte ad una carenza di legname pari a circa 200 milioni m³.

In conseguenza del costante aumento del consumo nella Comunità continua a crescere la dipendenza dalle importazioni di legname dai paesi del Terzo Mondo. Ciò comporta, tuttavia, un ancor più rapido degrado della situazione dei boschi in questi paesi, di per se già catastrofica.

Tale problema viene sollevato nel documento di lavoro della Commissione sulla silvicoltura del 18 dicembre 1985 ⁽¹⁾ e del 10 febbraio 1986 ⁽²⁾.

Può dire la Commissione quale politica comunitaria è stata da allora sviluppata al fine di aumentare la produzione interna di legname?

⁽¹⁾ Doc. COM(85) 792 def.

⁽²⁾ Doc. COM(86) 26 def.

Risposta data dal sig. Andriessen

in nome della Commissione

(30 giugno 1987)

Il consumo di legno nei dodici Stati membri ammonta a circa 220 milioni di m³/anno, di cui quasi la metà è fornita dalla Comunità stessa.

L'aumento del consumo del legno varia a seconda del settore interessato. Il consumo in taluni settori, fra cui i segati, aumenta poco; per contro quello della carta aumenta più sensibilmente.

Come previsto nei documenti citati dall'onorevole parlamentare, la Commissione ha annunciato la sua strategia per un programma d'azione forestale.

Detto programma d'azione è attualmente in fase di preparazione. La Commissione prevede di sottoporlo agli organi comunitari in termini ravvicinati e farlo seguire rapidamente da proposte concrete.